NORMATIVA E VARIE

1. l**egge 13 agosto 2010, n. 136** – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (su G.U.R.I. n. 196 del 23 agosto 2010);
2. **comunicato ANCE n. 1324 del 26 agosto 2010** – Le novità negli appalti pubblici a seguito della pubblicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136;
3. **comunicato CIPE del 30 agosto 2010** – Chiarimenti in merito alla legge n. 136/2010 e sistema CUP (si allega anche la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 relativa al Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico);
4. **comunicato stampa ANCE n. 1382 del 8 settembre 2010** – Sospendere subito la norma sulla tracciabilità dei pagamenti;
5. **circolare Ministero dell'Interno n. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010** – Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, art. 3 sulla tracciabilità finanziaria;
6. **comunicato ANCE n. 1404 del 10 settembre 2010** – Tracciabilità dei pagamenti: si applica solo ai nuovi contratti;
7. **comunicato ANCI del 13 settembre 2010** – Informativa ai Comuni sugli obblighi di tracciabilità finanziaria;
8. **comunicato stampa Autorità vigilanza contratti pubblici del 17 settembre 2010** – Pronte le linee guida per la tracciabilità finanziaria negli appalti;
9. **comunicato ANCE n. 99 del 17 settembre 2010** – Tracciabilità flussi finanziari: presentata una risoluzione alla Camera dei Deputati;
10. **comunicato ANCE n. 1637 del 15 ottobre 2010** – Tracciabilità flussi finanziari: si attende un decreto legge;
11. **comunicato ANCE n. 1759 del 5 novembre 2010** – Tracciabilità flussi finanziari;
12. **comunicato ANCE n. 1760 del 5 novembre 2010** – Approvato il D.L. sulla tracciabilità flussi finanziari;
13. **decreto legge 12 novembre 2010, n. 187** – Misure urgenti in materia di sicurezza (stralcio artt, 6 e 7) (su G.U.R.I. n. 265 del 12 novembre 2010);
14. **determinazione Autorità vigilanza contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010** – Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria;
15. **comunicato ANCE n. 1899 del 26 novembre 2010** – Tracciabilità dei flussi finanziari: le indicazioni dell'AVCP;
16. **comunicato ANCE n. 141 del 3 dicembre 2010** – Le novità della legge di conversione in tema di tracciabilità;
17. **FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari** (aggiornamento al 13 dicembre 2010);
18. **legge 17 dicembre 2010, n. 217**, di conversione del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" (su G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010) (stralcio artt. 6 e 7: si riporta il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione, la tabella di confronto tra decreto legge e legge di conversione, nonché il nuovo testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010);
19. **determinazione Autorità vigilanza contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010** – Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (su G.U.R.I. n. 4 del 7 gennaio 2011);
20. **comunicato ANCE n. 2063 del 23 dicembre 2010** – Tracciabilità dei flussi finanziari: pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 187/2010;
21. **comunicato Presidente Autorità vigilanza contratti pubblici del 13 gennaio 2011** – Contributo AVCP e richiesta CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità;
22. **comunicato ANCE n. 55 del 18 gennaio 2011** – Tracciabilità dei flussi finanziari: pubblicate le nuove linee guida dell'Autorità;
23. **FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari** (aggiornamento al 20 gennaio 2011);
24. **comunicato ANCE n. 248 del 15 febbraio 2011** – Tracciabilità dei flussi finanziari: inquadramento generale della materia – schemi di clausole;
25. **avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale del 18 febbraio 2011** – Modus operandi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera *a)*;

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e mo-

dificandola secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anzichè in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

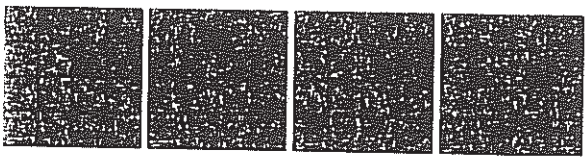

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,

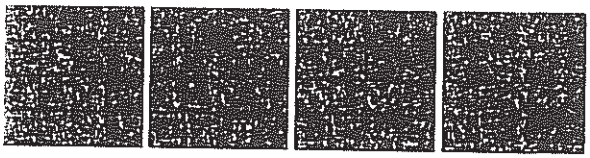

l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonchè il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonchè, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera *f)* del presente comma, delle procedure di ri-

lascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nè rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera *a)*, accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera *a)*;

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonchè della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera *c)*, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera *c)* da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-

ficazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *m)*.

2. All'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla lettera *c)* del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 3.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonchè alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche de-

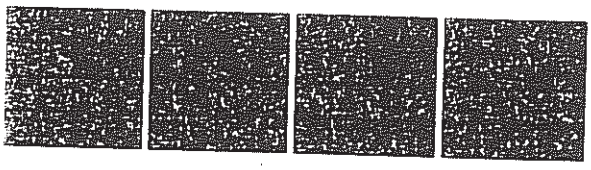

vono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5.

(Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonchè per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – *1.* A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto,

può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonchè nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonchè ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale,

secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchè quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-*bis* e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 97. – *(Attività sotto copertura).* – *1.* Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l'articolo 98 è abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonchè le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;

b) all'articolo 147-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonchè ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui

all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 10.

(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 353-*bis*. – *(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Art. 12.

(Coordinamenti interforze provinciali)

1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patri-

moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;

b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-*septies* è sostituito dal seguente:

«2-*septies*. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-*sexies* rimane sospeso».

2. All'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *d)*, *e)* e *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonchè dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè della Direzione investigativa antimafia».

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Presentato dal Ministro dell'interno (MARONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 9 marzo 2010.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio 2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.

Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto 2010.

Comunicato ANCE 26/8/2010 n. 1324
Le novità negli appalti pubblici a seguito della pubblicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136.

E` stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s. la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il ``Piano straordinario contro le mafie, nonche` delega al Governo in materia antimafia``.
Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilita` dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre p.v.. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonche` i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
In caso di violazione dell`obbligo e` prevista l`applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
Sempre a partire dal 7 settembre e`, inoltre, previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l`obbligo di indicare:

- nella bolla di consegna del materiale numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attivita` dei cantieri (articolo 4);
- nella tessera di riconoscimento di cui all`articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l`indicazione del committente (articolo 5).

Da settembre sara`, infine, introdotto il nuovo art. 353-bis c.p., relativo al reato di ``turbata liberta` del procedimento di scelta del contraente``, che punisce, gia` in fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato e` punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che e` ora prevista anche riguardo alla turbativa d`asta (art. 10 della legge).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri dovra` promuovere:

- un decreto contenete le modalita` per l`istituzione, in ambito regionale, di una o piu` stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le societa` che potranno aderire alla SUA nonche` le attivita` e i servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13 della legge).

Entro il 7 settembre del prossimo anno, il Governo dovra` adottare,:

- un decreto legislativo recante il ``codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione`` per la rivisitazione della disciplina nazionale, che tenga conto dell`istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita` organizzata;
- un decreto legislativo per la revisione della disciplina relativa alle procedure di rilascio e validita` della documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all`articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche, che si basera` su una banca dati nazionale unica sia rispetto a tutto il territorio nazionale che con riferimento a tutti i rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.

Comunicato CIPE 30/8/2010
Chiarimenti in merito alla legge n. 136 del 13 agosto 2010

Con riferimento a quanto previsto dalla **legge n. 136 del 13 agosto 2010**, il sistema CUP è in grado di rilasciare il codice anche per interventi relativi alla gestione corrente;
gli utenti, ove volessero richiedere un CUP per i citati interventi di gestione corrente, sono cortesemente invitati a riportare – nel campo ALTRO della II maschera di richiesta del codice – la dicitura: "intervento di gestione corrente; CUP richiesto per quanto previsto dalla legge 136/2010"; sono comunque in atto approfondimenti sul contenuto della norma e, appena possibile, saranno date più complete indicazioni in merito sul sito CIPE.

Per ulteriori informazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
Servizio per la Gestione delle banche dati degli investimenti pubblici
Numero verde: 800-961966
Fax: 06.6903.3203

SISTEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE UNICO DI PROGETTO DI INVESTIMENTO PUBBLICO (CUP)

IL CIPE

VISTO l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n.144, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le Amministrazioni;

VISTO l'art.11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (A.S. n. 1271-B), approvato definitivamente dal Senato il 20 dicembre 2002, il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

VISTO l'art. 28 del disegno di legge finanziaria 2003 (A.C. n.3200-bis-B), approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 23 dicembre 2002, che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato -Regioni, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3;

VISTA la propria delibera 6 agosto 1999, n.134, che, fra l'altro, ha istituito, presso questo Comitato, un Gruppo di coordinamento per le attività connesse alla predisposizione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

VISTA la propria delibera 15 febbraio 2000, n.12 (G.U. n. 91/2000), con la quale, fra l'altro, è stata prevista l'individuazione di tutti gli investimenti pubblici attraverso un codice identificativo unico (CUP) e sono stati costituiti due gruppi di lavoro per l'attivazione del Codice unico di progetto (CUP) e per le attività propedeutiche all'avvio del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

VISTA la propria delibera 21 dicembre 2000, n.144 (G.U. n. 64/2001), con la quale si è dato avvio, in linea con il documento approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 9 novembre 2000, alla procedura di assegnazione automatica del Codice unico di progetto (CUP), prevedendo che detto codice – basato sui dati caratteristici del singolo progetto – sia assegnato con apposita procedura, operante in ambito CIPE, partendo dall'immissione guidata di alcune informazioni di base;

CONSIDERATO che con la citata delibera n.144/2000 è stata avviata anche la fase di realizzazione dell'infrastruttura di base per fornire le informazioni raccolte ed organizzate attraverso l'attribuzione del CUP, in linea con il documento relativo all'architettura del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella predetta seduta del 9 novembre 2000;

TENUTO CONTO del lavoro svolto e delle linee d'indirizzo definite dall'apposito Gruppo di coordinamento, di cui alla propria delibera n.134/1999, e dell'attività svolta dai gruppi tecnici, di cui alla propria delibera n.12/2000, con il coinvolgimento anche delle Regioni e degli altri soggetti interessati;

TENUTO CONTO in particolare degli esiti positivi della fase di messa a punto e di sperimentazione del meccanismo di assegnazione del CUP, come da informativa resa a questo Comitato il 21 dicembre 2001;

RITENUTO di dover disciplinare, ai sensi dell'art. 11 della citata legge "ordinamentale" (A.S. 1271-B), le modalità e le procedure necessarie per consentire l'uso del CUP a partire dal 2003 e per lo sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

CONSIDERATO che il ristretto tempo disponibile fra l'approvazione della legge "ordinamentale" e l'entrata in funzione del Sistema CUP rende necessario utilizzare il primo semestre 2003 per consentire l'effettiva andata a regime di tale sistema e per garantire al contempo un'adeguata attività di informazione nei confronti dei soggetti responsabili, nonché il loro accreditamento e l'eventuale delega ai soggetti "concentratori";

TENUTO CONTO che è in corso di formalizzazione uno specifico accordo fra il Servizio centrale di segreteria del CIPE e la Consip S.p.A., relativo in particolare alle dotazioni di hardware e di software ed ai servizi necessari per il funzionamento del Sistema CUP, ivi compreso il servizio di help desk;

ACQUISITO, nella riunione del 19 dicembre 2002, il parere della Conferenza unificata Stato - Regioni e Stato, Città ed Autonomie locali;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

D E L I B E R A

ARTICOLO 1: SISTEMA DI CODICE UNICO DI PROGETTO, CUP

1.1. OBBLIGATORIETÀ DEL CUP

Ai sensi dell'art.11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" (A.S. n.1271-B) richiamato in premessa, ogni progetto d'investimento pubblico é dotato di uno specifico "Codice unico di progetto" (CUP), che deve essere richiesto, dai soggetti responsabili di cui al successivo punto 1.4, al sistema operante nell'ambito di questo Comitato, che lo attribuisce in via automatica.

1.2. PROGETTI D'INVESTIMENTO DA ASSOGGETTARE AL SISTEMA CUP

Si considera, ai fini del Sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 10.2.2000, nell'ambito del parere reso sulle "Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui all'art. 4, comma 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.1999".
La definizione di progetto d'investimento pubblico adottata è descritta nell'allegato (punto A.1.), che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3. STRUTTURA DEL CUP

Come stabilito in sede di approvazione del Sistema CUP da parte della Conferenza Stato – Regioni nella riunione del 9 novembre 2000 di cui alle premesse e come meglio specificato nell'allegato (punto A.2.), il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, articolato su due componenti, alle quali sono associate, a livello concettuale, le seguenti caratteristiche informative:
- 1^ componente: consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi a soggetto richiedente, localizzazione e categoria d'investimento, oltre alla descrizione dell'oggetto progettuale;
- 2^ componente: consente la caratterizzazione degli aspetti finanziari del progetto, tramite elementi relativi all'anno di finanziamento, al costo complessivo ed al finanziamento pubblico assegnato, nonché all'articolazione di tutte le fonti di cui il progetto si avvale.

1.4. SOGGETTI COMPETENTI PER LA RICHIESTA DEL CUP, SOGGETTI ABILITATI E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1.4.1. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione, ovvero al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione degli interventi.
Pertanto, soggetti responsabili della richiesta del CUP risultano:
- per i lavori pubblici (ex lege n.109/94): le stazioni appaltanti e/o i soggetti aggiudicatori;
- per studi, indagini e progettazioni relative a lavori pubblici: l'Amministrazione o il soggetto che ne dispone l'esecuzione e a cui spetta la decisione di sostenerne la spesa mediante finanziamento pubblico;
- per gli aiuti alle attività produttive, per gli interventi in campo formativo, per i progetti di ricerca e per altri incentivi o forme d'intervento: le Amministrazioni cui spetta la titolarità della concessione o della erogazione del finanziamento pubblico.

1.4.2. I soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al Sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3.), ed hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.
Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto "concentratore") che ne darà evidenza

nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel Sistema.

1.4.3. Possono altresì interagire con il Sistema CUP anche altri soggetti pubblici, al fine di ricevere le informazioni di proprio interesse. A tal fine, la procedura di accreditamento prevede diversi profili di utenza, per consentire ad alcuni soggetti di immettere e di leggere informazioni sul Sistema CUP, e ad altri solo di leggere dette informazioni (vedi allegato, punti A.3.3. ed A.3.4.).

1.5. MODALITÀ E TEMPI DI REGISTRAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO AL SISTEMA CUP

1.5.1. Dall' 1 gennaio 2003 è operativa la citata procedura di accreditamento al Sistema CUP dei soggetti responsabili, di cui al precedente comma 1.4..
Dalla stessa data, i soggetti responsabili possono richiedere la registrazione dei progetti d'investimento pubblico al Sistema CUP.
Per i motivi indicati in premessa, l'andata a regime del Sistema CUP decorre dall'1 luglio 2003, relativamente ai progetti che comportano un investimento complessivo superiore a 100.000 euro.
Per i progetti di investimento complessivo fino a 100.000 euro, l'andata a regime decorre dall'1 gennaio 2004.

1.5.2. La registrazione al Sistema CUP dei progetti che comportano un investimento complessivo di importo superiore a 100.000 euro, in corso all'1 luglio 2003, è obbligatoria:
- entro la data della prima richiesta formale di risorse pubbliche o il primo provvedimento di pagamento che utilizzi tali risorse, successivi all'1 luglio 2003;
- prima della pubblicazione dei bandi di gara, successivi all'1 luglio 2003, e nelle procedure previste per l'appalto dei lavori;
- comunque entro il 31 dicembre 2003.

1.5.3. La registrazione al Sistema CUP dei progetti che comportano un investimento complessivo di importo superiore a 100.000 euro ed attivati successivamente all'1 luglio 2003 è obbligatoria:
- per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
- per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

1.5.4. Nell'allegato (punti A.2.2 ed A.2.3), è disciplinata la facoltà dei soggetti responsabili di richiedere ed assegnare CUP provvisori, con solo la 1^ componente, ai progetti d'investimento pubblico non ancora finanziati.

1.6. REGISTRAZIONE DEI PROGETTI AD ELEVATA COMPLESSITÀ REALIZZATIVA: CUP MASTER

1.6.1. Nell'ambito del Sistema CUP deve essere consentita la riconoscibilità dei progetti con un livello di complessità realizzativa tale da prevederne l'esecuzione mediante una serie di progetti distinti, ma integrati sotto il profilo logico funzionale o

temporale; pertanto, nel caso d'interventi che risultino attuati secondo articolazioni progettuali distinte, funzionalmente o temporalmente, le Amministrazioni, all'atto della richiesta del CUP per ciascuna delle suddette articolazioni, registrano il riferimento al CUP relativo alla prima articolazione inserita nel Sistema CUP: tale CUP di riferimento assume la definizione di CUP Master del progetto globale.
In tal modo, dato che i CUP dei singoli progetti attuativi fanno riferimento ad un unico CUP Master, il Sistema CUP consente la riconducibilità di tale serie di progetti al suddetto progetto complesso, e quindi la sommabilità, specie sotto il profilo delle spese e dei finanziamenti, delle informazioni relative ai progetti attuativi.

1.6.2. Il CUP Master risulta coincidente con il codice del progetto che avvia la fase realizzativa dello schema progettuale globale: pertanto il CUP Master è di norma assegnato, come CUP definitivo, al primo fra i progetti integrati che consegue un finanziamento pubblico cui è possibile riconnettere tutti i successivi progetti afferenti lo stesso schema progettuale globale.

1.6.3. I criteri ed i casi di utilizzazione del CUP Master sono descritti nell'allegato (punto A.4.).

1.7. ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL SISTEMA CUP

1.7.1. Per l'ulteriore sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e del CUP, il Servizio centrale di segreteria del CIPE provvede, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera, ad attivare un apposito Gruppo tecnico di coordinamento, nel quale saranno rappresentati i Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali e regionali e gli uffici di statistica regionale ex lege 144/1999, gli Enti locali, l'Osservatorio per i lavori pubblici, gli altri soggetti interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare, per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato.
Al fine di assicurare la necessaria assistenza alla gestione del Sistema CUP, il predetto Servizio organizzerà altresì, entro lo stesso termine, un'idonea struttura con il compito di supportare i soggetti abilitati e l'help desk del Sistema, in particolare per i problemi connessi alla fase d'introduzione del CUP ed alle connesse attività di informazione nei confronti dei soggetti responsabili.

1.7.2. Al fine di consentire la necessaria tempestività della risposta ai quesiti che le saranno posti dagli utenti, la suddetta struttura potrà avvalersi di una rete di funzionari di riferimento, i cui componenti saranno tempestivamente individuati dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, in base alle designazioni da richiedere, con riferimento alle diverse tipologie d'investimento pubblico, alle Amministrazioni ed agli altri enti interessati.

1.7.3. La suddetta struttura riferirà, con periodicità semestrale, al Servizio sopra richiamato, facendosi carico anche di eventuali proposte di aggiornamento e comunque di evoluzione del Sistema CUP.

ARTICOLO 2: ULTERIORE SVILUPPO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, MIP

Entro il 30 settembre 2003 questo Comitato approverà, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato, Città ed Autonomie locali, la proposta concernente l'ulteriore sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l'alimentazione della connessa banca dati operante nell'ambito del Comitato, tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dal Gruppo tecnico di coordinamento di cui al precedente punto 1.7.1.

Roma, 27 dicembre 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI

ALLEGATO

A.1. PROGETTI D'INVESTIMENTO PUBBLICO DA ASSOGGETTARE AL SISTEMA CUP

A.1.1. Come richiamato al 1.2. del deliberato, si recepisce, ai fini del Sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 10 febbraio 2000, nell'ambito del parere reso sulle "Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999".
Pertanto saranno registrati al Sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.
Saranno comunque registrate al Sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.
Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n.109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.

A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.

A.2. DESCRIZIONE DEL CUP E DELLE SUE DUE COMPONENTI

A.2.1. Come accennato al comma 1.3., il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, ed è articolato su due componenti, alle quali sono associate, a livello concettuale, le seguenti caratteristiche informative:

- 1^ componente: consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi al soggetto richiedente, alla localizzazione e categoria d'investimento, oltre alla descrizione dell'oggetto progettuale;
- 2^ componente: consente la caratterizzazione degli aspetti finanziari del progetto, tramite elementi relativi all'anno di finanziamento, al costo complessivo ed al finanziamento pubblico assegnato, nonché all'articolazione di tutte le fonti di cui il progetto si avvale.

A.2.2. La registrazione delle informazioni di 1^ e di 2^ componente può avvenire in maniera contestuale o in tempi diversi. In particolare:

- 1^ componente: contiene le informazioni della registrazione, facoltativa, eventualmente effettuata all'atto della richiesta di finanziamento o dell'inserimento in un Piano;
- 2^ componente: contiene le informazioni della registrazione, obbligatoria, effettuata secondo quanto previsto al punto 1.5 del deliberato e comunque all'atto dell'assegnazione del finanziamento, in aggiunta alle informazioni della prima componente, ove questa sia stata già attribuita; ove non si sia proceduto alla registrazione facoltativa di cui sopra, la prima componente sarà definita ed assegnata unitamente alla seconda.

A.2.3. L'eventuale registrazione delle informazioni relative alla sola 1^ componente permette di assegnare un codice parziale (CUP provvisorio), da completare successivamente con l'inserimento delle informazioni sottese dalla 2^ componente, perfezionando così la fase di generazione del CUP.
La registrazione con il CUP provvisorio non comporta di massima la pubblicità dei dati immessi, che restano accessibili alla sola Amministrazione che ha provveduto alla registrazione stessa, finché non è richiesto il CUP completo.

A.3. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

A.3.1. Il Sistema CUP, operante presso il CIPE, consente di accreditare e di riconoscere gli utenti che devono poter interagire con il Sistema stesso.

A.3.2. Su richiesta scritta, trasmessa per via telematica, dei soggetti responsabili e degli altri soggetti di cui al comma 1.4.3., il Sistema CUP provvede a rilasciare agli stessi un codice d'identificazione ed una parola chiave, che consentono d'interagire con il Sistema CUP.

A.3.3. Il codice d'identificazione e la parola chiave sono associati, in base a quanto indicato dal richiedente, a diversi profili di utenza, definiti in base a tipologie standard di utenti, ciascuna delle quali abilitata a specifiche classi di funzionalità (richiesta ed ottenimento del CUP e/o consultazione) secondo le indicazioni del Gruppo tecnico di coordinamento di cui al punto 1.7.1.

A.3.4. I soggetti abilitati hanno la facoltà di richiedere, in base alle loro esigenze operative, la registrazione anche di più utenti, eventualmente proponendo per ciascuno uno specifico profilo di utenza.

A.4. CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL CUP MASTER

A.4.1. Nel caso di:

- interventi infrastrutturali di particolare complessità realizzativa (ospedali, dighe, aeroporti, porti, strutture per la logistica, centri per la ricerca, lo studio ed il commercio, impianti di trattamento reflui e rifiuti, impianti di produzione e distribuzione dell'energia);

- grandi opere a rete (strade, ferrovie, schemi acquedottistici e per il ciclo integrato dell'acqua),

i soggetti responsabili, all'atto della richiesta dei CUP, dovranno riferire la registrazione delle sotto-articolazioni progettuali al CUP Master corrispondente al progetto complesso, in cui la singola articolazione s'inquadra.

A.4.2. In linea di massima, nel caso ad esempio di lavori pubblici di cui alla legge n.109/1994, l'avvio di uno schema progettuale globale a realizzabilità non unitaria è identificabile con il finanziamento dello studio di fattibilità, per cui il CUP Master può coincidere con il CUP relativo a detto studio; i successivi progetti, afferenti il medesimo disegno progettuale globale, risulteranno riferiti al CUP assegnato allo studio di fattibilità, CUP che da quel momento assumerà la funzione di CUP Master dell'insieme di progetti facenti capo al disegno progettuale globale.
Particolare attenzione andrà quindi posta dai soggetti responsabili nell'identificare quei progetti la cui esecuzione è da considerarsi unitaria e che sono riconducibili ad un unico CUP Master.

Comunicato Stampa ANCE 8/9/2010 n. 1382
Ance: sospendere subito le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. Mancano le norme applicative: a rischio il blocco delle attività

"Siamo costretti, in attesa degli indispensabili chiarimenti interpretativi e applicativi da parte del Governo, a chiedere la sospensione temporanea dell'efficacia delle norme contenute nel Piano straordinario contro le mafie (legge 136/2010), in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari legati alla realizzazione di commesse pubbliche", spiega il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, al termine dell'incontro che si e' svolto questa mattina con il Ministero dell'Interno.
"In questo momento di grave crisi lo svolgimento della normale attivita' di impresa, sia per i lavori in corso che per quelli futuri, va preservata in tutti i modi. In assenza dei chiarimenti necessari all'applicazione della legge si rischia, infatti, il blocco totale dei pagamenti e delle attivita' di tutta la filiera produttiva", ribadisce Buzzetti che insieme all'Agi, presieduta da Mario Lupo e alle Cooperative di Produzione e lavoro di Carlo Zini, chiede al Governo di "intervenire subito con un decreto legge per bloccare temporaneamente l'applicazione delle norme in questione".
"Avremmo voluto evitare una richiesta di questo tipo dal momento che proprio le suddette associazioni sono state le prime a volere e a proporre l'introduzione di norme specifiche per combattere la criminalita' organizzata", spiega il Presidente Ance.

Roma, 8 settembre 2010

MODULARIO INTERNO - 5

MOD. 5 G.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 13001/118/Gab-

Roma, - 9 SET. 2010

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

OGGETTO: Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie"- Art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria.

Com'è noto, la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre u.s., prevede all'articolo 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Al riguardo, sulla base anche delle valutazioni e degli approfondimenti emersi nel corso di un'apposita riunione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e degli enti locali e la partecipazione dell'Avvocatura Generale dello Stato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché della Procura Nazionale Antimafia, si fa presente che, a parere di questo Ufficio, l'ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata.

Tale interpretazione scaturisce da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nella legge in argomento, atteso che il legislatore laddove ha ritenuto di estenderne l'applicazione anche ai rapporti già in essere, lo ha sancito espressamente (art. 2, co. 1, lett. c)).

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Sotto un profilo più strettamente afferente al merito, va parimenti evidenziato come l'applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità alle prestazioni in corso, in assenza, peraltro, di una espressa previsione testuale in tal senso, andrebbe ad incidere in modo sostanziale sull'assetto contrattuale già in essere, in violazione delle disposizioni civilistiche in materia di autonomia negoziale, determinando il possibile insorgere di contenziosi, con notevoli danni al sistema economico, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese.

Restano ovviamente ferme le iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici già in essere, previste da speciali disposizioni di legge, (come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e l'Expo 2015) ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità (come, ad esempio, per il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello).

Tanto si rappresenta alle SS.LL., anche in relazione alle eventuali richieste di chiarimenti che potranno pervenire da parte degli Enti locali.

IL CAPO DI GABINETTO
(Procaccini)

Comunicato ANCE 10/9/2010 n. 1404
Tracciabilita` dei pagamenti: si applica solo ai nuovi contratti

Il Ministero dell`Interno, grazie anche alla decisa azione svolta dall`ANCE, ha diramato una nota ai Prefetti, nella quale si precisa che la normativa sulla tracciabilita` dei flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136) non si applica ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa (7 settembre 2010).

La linea interpretativa del Ministero, che conferma quanto già sostenuto dall`ANCE, si basa su una lettura sistematica della legge, che, laddove ha inteso estendere l`applicazione della nuova normativa ai rapporti gia` sorti lo ha detto espressamente (art. 2, c. 1, lett. c)), nonche` sui principi civilistici in materia di autonomia negoziale.

L`indicazione fornita dal Ministero consente alle Stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti relativi ai rapporti contrattuali in corso secondo le modalita` convenute, evitando così il rischio di un blocco generalizzato dei pagamenti stessi.

L`ANCE ritiene che sarebbe comunque opportuno un intervento del legislatore mirato a sospendere temporaneamente l`efficacia della normativa, al fine di chiarire i numerosi dubbi e problemi applicativi sottesi alla nuova normativa.

In allegato, la nota del Ministero dell'Interno.

Comunicato ANCI 13/9/2010
Lotta alla criminalità - Informativa ai Comuni sugli obblighi di tracciabilità finanziaria

Due norme di delega rispettivamente per l'adozione del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia. Vale a dire la documentazione antimafia richiesta per la stipula di contratti pubblici o per ottenere concessioni o erogazioni pubbliche. Sono le principali novità della legge 10 agosto 2010 n. 136 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 196 del 23 agosto 2010, ed entrata in vigore lo scorso 7 settembre.

La legge, inoltre, estende gli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati, prevede la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia ed introduce disposizioni puntuali per prevenire infiltrazioni nei pubblici appalti.

In particolare, l'articolo 3, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo, quindi, devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano, in ogni caso, la tracciabilità; per questo i pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per qualunque importo. Prevista una deroga soltanto per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro, fermo restando il divieto di impiego del contante. I pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento.

La stessa norma prevede ancora l'obbligo per la stazione appaltante, a pena di nullità assoluta, di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010. Il contratto deve essere munito, inoltre, di una clausola risolutiva espressa, che deve essere attivata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e Poste s.p.a.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere alla immediata risoluzione del contratto.

Il Ministero dell'Interno, per sciogliere alcuni dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'articolo 3, ha predisposto la circolare n. 13001/118/Gab in cui chiarisce che la norma si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e non riguarda i rapporti già in essere, visto che laddove il legislatore ha ritenuto di estenderne l'applicazione anche a questi ultimi, lo ha sancito espressamente.

I Comuni, pertanto, in quanto amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della legge 136/2010, dovranno adeguarsi a tali disposizioni per i contratti stipulati a partire dal 7 settembre 2010, a pena di nullità.

Comunicato Stampa Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 17/9/2010
Authority appalti - Pronte le linee guida per la tracciabilità finanziaria negli appalti

Con apposita determinazione L'Autorità renderà note lunedì 20 settembre le linee guida per l'applicazione delle norme contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici.
Saranno fornite all'uopo le principali indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge) finalizzate a sciogliere i nodi applicativi discussi con gli operatori del settore,(Imprese e stazioni appaltanti) ascoltati in audizione nei giorni scorsi.

Comunicato ANCE 17/9/2010 n. 99
Tracciabilità dei flussi finanziari: presentata una Risoluzione alla Camera dei Deputati.

Alla Camera dei Deputati e` stata presentata una Risoluzione (n.7-00389, prime firmatarie le On.li Donatella Ferranti e Raffaella Mariani, del Gruppo parlamentare PD), da discutersi in Commissione Giustizia, sulle problematiche derivanti dall`applicazione delle norme relative alla tracciabilita` dei pagamenti nei contratti di appalto previste nella L.136/2010 sul ``Piano straordinario contro le mafie``. Sulla tematica e` intervenuta, altresi`, la Commissione Lavori Pubblici del Senato, dove il Presidente, Sen. Luigi Grillo (Gruppo parlamentare PdL), ha preannunciato l`adozione di un Atto di indirizzo auspicando, inoltre, una rapida risoluzione della questione da parte dell`Esecutivo, eventualmente con un provvedimento d`urgenza.

Nella Risoluzione della Camera dei Deputati viene evidenziata, in premessa, la valutazione favorevole del provvedimento nel suo complesso, che predispone strumenti idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici, quali, ad esempio, l`identificazione dei lavoratori nei cantieri e la previsione del nuovo reato di turbata liberta` nel procedimento di scelta del contraente.

Viene, quindi, ricordata, tra le misure introdotte, la norma di cui all`articolo 3 del provvedimento sulla tracciabilita` dei flussi finanziari, in cui si prevede, in particolare, che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche` i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a servizi e alle forniture pubblici debbano utilizzare uno o piu` conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa` Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche` alla gestione dei finanziamenti debbano essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Riguardo ai numerosi adempimenti introdotti dalla norma viene rilevato, tra l`altro, che la disposizione ``e` priva di qualsiasi indicazione sul regime transitorio e lascia spazio a difformi interpretazioni che hanno come unico effetto quello di paralizzare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche in un momento di forte crisi qual e` quello attuale``.

Inoltre, ``la norma impatta pesantemente sulla organizzazione delle imprese ed impone la creazione di conti correnti dedicati e l`effettuazione di pagamenti esclusivamente tramite bonifico: il rispetto di tale norma comporta, dunque, che non solo le imprese appaltatrici ma anche i loro dipendenti siano obbligatoriamente dotati di un conto corrente bancario; presuppone poi che le amministrazioni siano dotate del CUP, senza il quale il bonifico e` addirittura nullo. Il compimento di adempimenti propedeutici e necessari al corretto funzionamento della norma richiede allora dei tempi tecnici indispensabili che il legislatore non puo` non aver previsto``.

Alla luce delle considerazioni espresse viene, quindi, chiesto l`impegno del Governo:

``a valutare - in considerazione della grave crisi economica in atto - tutte le iniziative utili volte a non far ricadere i costi del sistema sulle imprese``;

``ad assumere iniziative volte a stabilire in modo inequivocabile l`applicazione della norma sulla tracciabilita` dei flussi finanziari per i soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, prevedendo - eventualmente - un regime transitorio che, entro tempi ragionevoli, consenta di definire con certezza gli adempimenti e gli adeguamenti organizzativi e gestionali che amministrazioni pubbliche e imprese dovranno porre in essere per dare piena efficacia alle disposizioni sulla pur apprezzabile

tracciabilita` dei flussi finanziari``;

``ad introdurre modalita` organizzative volte a semplificare tutti gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, eventualmente anche attraverso un accordo con l`ABI o con le banche``;

``a valorizzare il contributo delle associazioni imprenditoriali, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema, anche al fine di garantire una maggiore uniformita` di comportamenti ed un piu` corretto rispetto delle regole;

``a svolgere un monitoraggio nella prima fase attuativa, volto a evidenziare eventuali criticita` che potranno determinarsi, in vista di una possibile correzione del provvedimento``.

MAGGIOLI EDITORE - Appalti e contratti

Comunicato ANCE 15/10/2010 n. 1637
Tracciabilità dei flussi finanziari: si attende un decreto legge

Il prossimo Consiglio dei Ministri, dovrebbe approvare un decreto legge, la cui bozza e` stata esaminata nel preconsiglio di martedi` 13 ottobre u.s..

La bozza contiene alcune disposizioni interpretative ed altre modificative dell`art. 3 della legge n. 136/2010, allo scopo di chiarine i punti controversi.

E` anche prevista una disposizione transitoria secondo la quale l`art. 3 si applica immediatamente ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 136 ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti stipulati anteriormente alla stessa data ed i relativi subcontratti, dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all`art. 3 entro 180 giorni dall`entrata in vigore della Legge n. 136. Per la stessa scadenza e` prevista l`emanazione di un D.P.C.M. per la definizione di ulteriori modalita` di attuazione.

Questa soluzione non appare del tutto soddisfacente, perche` l`emanazione del D.P.C.M. di attuazione riveste importanza anche ai fini dell`applicazione della normativa ai contratti stipulati dopo l`entrata in vigore della legge.

Per questo motivo, l`ANCE, assieme a Confindustria ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio una richiesta di modifica del decreto legge, nel senso di sospendere l`applicazione della normativa anche ai nuovi contratti, fino all`emanazione del D.P.C.M. di attuazione.

Le disposizioni interpretative e modificative sono invece apprezzabili, in quanto, pur allargando l`ambito di applicazione, eliminano pericolose ambiguita` e forniscono chiarimenti.

Viene, ad esempio, precisato che l`espressione ``anche non in via esclusiva`` consente di utilizzare uno o piu` conti correnti bancari o postali anche per piu` commesse e di far transitare sugli stessi anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche.

Ancora, si prevede che i pagamenti ai dipendenti e quelli relativi alle spese generali possano essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico, purche` idonei a garantirne la tracciabilita` e che la reintegrazione delle somme utilizzate per il pagamento di spese estranee alle commesse pubbliche possa essere effettuata anche con strumenti diversi dal bonifico, purche` tracciabili.

Chiarimenti vengono dati anche in merito all`utilizzazione del CUP ed alla possibilita` di utilizzare come conto dedicato un conto corrente gia` esistente.

Restano ancora aperte alcune questioni che dovrebbero trovare soluzione nel decreto legge, come l`equiparazione al bonifico bancario o postale della ricevuta bancaria (Ri.Ba) e la possibilita` di effettuare in contanti alcune piccole spese di cantiere, questioni sulle quali l`ANCE ha interessato l`Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio.

Comunicato ANCE 5/11/2010 n. 1759
Ance, tracciabilità flussi finanziari: positivo il decreto Maroni con le linee guida Grave invece il nuovo rinvio del Cipe

L`Ance esprime apprezzamento per il decreto Maroni sulla sicurezza che introduce importanti chiarimenti per l`applicabilita` della norma sulla tracciabilita` dei flussi finanziari. ``Riteniamo positiva l`approvazione di norme interpretative che speriamo finalmente chiariscano il campo di applicazione di un principio giusto come quello della tracciabilita`, ma che finora, in assenza di opportuni chiarimenti operativi, aveva bloccato i pagamenti alle imprese, gia` fortemente penalizzate dalla crisi, mettendole sostanzialmente in ginocchio``, commenta il Presidente dell`Ance, Paolo Buzzetti.

``La decisione di Palazzo Chigi e del Ministro Maroni di provvedere a una correzione del decreto, di cui attendiamo di conoscerne nel dettaglio i contenuti, va nella direzione che l`Ance insieme a Confindustria aveva chiesto a gran voce in queste settimane. Ci aspettiamo ora che l`operativita` della norma sia chiarita in ogni aspetto eventualmente anche con successivo intervento dell`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici``.

Ma se l`Ance considera positivo questo segnale di attenzione, altrettanto non si puo` dire nei confronti di un altro punto dolente per le imprese di costruzione: quello dell`assenza totale di risorse pubbliche. ``Oggi era prevista una seduta del Cipe, fermo da luglio, che avrebbe dovuto sbloccare importanti risorse gia` decise, ma non ancora messe in cassa. E invece ancora una volta c`e` stato un nulla di fatto con gravi ripercussioni sull`andamento dei lavori pubblici sia di grande, che di media e piccola grandezza. Cosi` si va verso la paralisi completa delle opere pubbliche``.

Comunicato ANCE 5/11/2010 n. 1760
Approvato il D.L. sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina un decreto legge recante ``Misure urgenti in materia di sicurezza``, nell`ambito del quale hanno trovato collocazione alcune disposizioni interpretative ed attuative, ed altre modificative, dell`art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il decreto legge contribuisce a chiarire alcuni punti oscuri della normativa in tema di tracciabilita` dei flussi finanziari, recependo diverse richieste dell`Ance.

Norme interpretative

In primo luogo si chiarisce che la nuova normativa si applica da subito ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti sottoscritti anteriormente a quella data ed i relativi subcontratti (anche se questi ultimi sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010) devono essere adeguati alle disposizioni di cui al citato art. 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136.

Cio` significa che le amministrazioni e le imprese hanno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilita` finanziaria. Fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.

Questo chiarimento e` idoneo a risolvere il blocco dei pagamenti che e` stato effettuato dalle stazioni appaltanti a causa di diverse interpretazioni della norma, come affermato dal Ministro Maroni in una dichiarazione rilasciata alla stampa.

Sempre in via interpretativa, si chiarisce che l`espressione ``filiera delle imprese`` va riferita ai subappalti, come definiti dall`art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, nonche` ai subcontratti stipulati per l`esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

In altri termini la disciplina sulla tracciabilita` si applica a quei subcontratti che abbiano un collegamento diretto con l`oggetto del contratto principale. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici, cio` consente di limitare l`obbligo della tracciabilita` a tutti i subcontraenti dell`appaltatore principale ed a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o titolare di contratto assimilato al subappalto).

L`obbligo non si estende, invece, ai successivi anelli della catena produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore), in quanto manca in tal caso il nesso diretto con l`esecuzione del contratto principale.

Il decreto legge specifica poi che l`espressione ``anche non in via esclusiva`` di cui al comma 1 dell`art. 3, consente di utilizzare uno o piu` conti correnti bancari o postali anche per piu` commesse, purche` per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; e` inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Si conferma, in sostanza, l`interpretazione gia` da noi anticipata circa la flessibilita` nella gestione dei conti che la normativa consente. Da questa impostazione deriva, a nostro avviso, anche la possibilita` di utilizzare piu` conti correnti per una stessa commessa.

Disposizioni modificative

Fra le modifiche introdotte all`art. 3 del decreto legge n. 136, appare di grande rilievo quella che opera sul comma 1, equiparando al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilita` delle operazioni.

Si tratta di una modifica che viene incontro alle richieste delle imprese, relative alla necessita` di non stravolgere le prassi commerciali in atto basate su mezzi di pagamento diversi dal bonifico, ma comunque tracciabili, quali, ad esempio, le ricevute bancarie (RIBA).

La possibilita` di utilizzare strumenti diversi dal bonifico (purche` idonei a garantire la tracciabilita` dei pagamenti) viene espressamente confermata per le ipotesi specifiche dei pagamenti di cui al comma 2 (pagamenti ai dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali, pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche), nonche` per l`ipotesi di cui al comma 4 (reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati utilizzate per le spese estranee alle commesse pubbliche).

Ulteriori modifiche riguardano l`indicazione negli strumenti di pagamento del codice unico di progetto (CUP) che diventa obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell`art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l`elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare negli strumenti di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici.

Conseguentemente a quanto sopra espresso, viene soppressa la norma che imponeva alla stazione appaltante di chiedere il CUP al dipartimento competente della presidenza del consiglio.

In relazione al conto corrente dedicato, viene precisato che a tal fine si puo` utilizzare anche un conto corrente gia` esistente; in tal caso gli estremi identificativi devono essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Anche su questo punto e` stata accolta l`interpretazione auspicata dall`Ance.

E` stato interamente riscritto il comma 8, che presentava parecchie incongruenze ed oscurita`, relativo all`obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti di appalto un`apposita clausola che impone ai contraenti l`assunzione degli obblighi di tracciabilita`.

Viene precisato che la violazione di detti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto. Questo aspetto suscita forte perplessita`, perche` l`applicazione di una sanzione civilistica cosi` grave come la risoluzione del contratto a qualsiasi violazione degli obblighi di tracciabilita`, indipendentemente dalla loro gravita`, non appare in linea con il principio di proporzionalita`, e non e` coerente con quanto previsto all`art. 6, in relazione alle sanzioni amministrative, che sono graduate secondo la gravita` dell`inadempimento.

Infine, il D.L. contiene alcune precisazioni in relazione alle sanzioni previste dall`art. 6, chiarendo, in particolare, che la competenza ad irrogarle spetta al prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante e che contro la irrogazione della sanzione e` possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo ove ha sede l`autorita` che ha applicato la sanzione stessa.

Decreto Legge 12/11/2010 n. 187 (G.U. 12/11/2010 n. 265)
Misure urgenti in materia di sicurezza

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione finanziaria.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.»;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;

5) il comma 6 e' abrogato;

6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».

b) all'articolo 6,

1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono

applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.»

2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».

Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

DETERMINAZIONE n. 8
del 18 novembre 2010

PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187

1. Premessa

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'articolo 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n.1 del d.l. n. 187/2010, stabilisce che "*per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati*

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni". Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti "*destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche*", che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato "*anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (...)*".

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, l'Autorità adotta la presente determinazione con l'obiettivo di offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal d.l. n. 187/2010.

2. Entrata in vigore

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti.

Il Ministero dell'Interno, con nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre u.s., aveva affermato che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito "*ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge*" e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'articolo 6, comma 1, del d.l. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che "*l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti*". Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere

dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.

Pertanto, sono *ab initio* soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.

In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria *ad hoc*, secondo la quale detti contratti - ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - "*sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 (...) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge*". La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto ,inidonei a produrre alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l'operatività della disposizione di cui all'articolo

1339 c.c.. Come è noto, tale articolo prevede l'inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l'accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell'autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l'esercizio dell'attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all'utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

Pertanto, *nulla quaestio* in relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/2010 che devono *ab origine* contenere la clausola di tracciabilità; per i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i contratti alle nuove disposizioni.

Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a quest'ultima fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c.. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola.

Stante il tenore letterale del comma 8 dell'articolo 3 e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo.

Quanto precede vale anche in riferimento all'inserzione della clausola in commento nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.

Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole in questione.

3. Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi *ex* articolo 30 del Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le "*stazioni appaltanti*", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "*le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32*". Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona "*le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*". Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi *ex* articolo 3 gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche.

La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla "*filiera delle imprese*", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "*filiera delle imprese*" si intende riferita "*ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto*". L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la

tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è la *ratio*, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'articolo 3.

Secondo quanto previsto nel d.l. n. 187/2010, con il termine "contratti di subappalto" si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice; con il termine "subcontratti", si intenda l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).

Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il d.P.R. 2 agosto 2010, n.150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'articolo 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "*tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti*". Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni

criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*").

Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.

In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-*bis*), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.

Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni

periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici.

4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni.

1) Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "*anche in via non esclusiva*" si interpreta nel senso che "*ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate*". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

2) Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "*purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni*". Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento,

prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. E' in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. "procedura di allineamento elettronico degli archivi". Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA *Direct Debit*, le cui specifiche sono definite nell'ambito del *Rulebook* redatto dallo *European Payment Council* - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

E' peraltro onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.

3) Si precisa che l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.

4) In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

5) Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-*bis*, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.

5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

L'articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 stabilendo che, "*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)*". Pertanto, il CIG – codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto – è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in

relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre scorso) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. E' questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.

In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, "*per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici*" con riguardo a "*ogni nuovo progetto di investimento pubblico*" (articolo 11, della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).

6. Gestione dei movimenti finanziari

6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.
Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
I pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con "*strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto*", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui

vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per quanto riguarda , poi, l'espressione "*spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro*" di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*").

6.3 Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato

In base al comma 4 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 7 del d.l. n. 187/2010, "*ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il*

ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ". La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

In particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere "in rosso", – attesa l'impossibilità per l'impresa di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente non dedicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.136/2010 (articolo 6) – non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

7. Comunicazioni

E' stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "*dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica*" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto

corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Adotta la presente determinazione.

Il Presidente relatore
Giuseppe Brienza

Allegato 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)
(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Comunicato ANCE 26/11/2010 n. 1899
Tracciabilità dei flussi finanziari: le indicazioni dell'Autorità di vigilanza

A completare il quadro delle indicazioni in tema di tracciabilita` dei flussi finanziari, e` intervenuta la determinazione n. 8/2010 dell`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata sul sito dell`Autorita` stessa lo scorso 19 novembre.

Con tale atto l`Autorita` fornisce ulteriori chiarimenti in merito all`art. 3 della legge n. 136/2010, come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010 ed impartisce indicazioni di carattere operativo ai soggetti destinatari della normativa.

Si evidenziano, di seguito, gli aspetti piu` rilevanti per le imprese di costruzioni.

Entrata in vigore

Riprendendo la chiara lettera dell`art. 6 del D.L. n. 187, l`Autorita` precisa che la nuova normativa si applica ai contratti e relativi subcontratti sottoscritti successivamente all`entrata in vigore della legge n. 136, indipendentemente dal fatto che il bando di gara sia stato pubblicato antecedentemente a quella data. La nuova normativa si applica, percio`, a tutte quelle fattispecie nelle quali si e` in presenza di un nuovo contratto, stipulato a partire dal 7 settembre 2010, anche se collegato ad un contratto stipulato antecedentemente a quella data: e` questo il caso di contratto avente ad oggetto lavori complementari, contratti originati dal fallimento dell`appaltatore, varianti in corso d`opera di importo superiore al quinto d`obbligo.

Per quanto riguarda la norma transitoria, introdotta dal D.L. n. 187, secondo la quale i contratti stipulati anteriormente al 7 settembre 2010, e relativi subcontratti, sono adeguati alla normativa sulla tracciabilita` entro 180 giorni dalla stessa data, l`Autorita` ricorda alle stazioni appaltanti che prima della scadenza di detto termine hanno il potere-dovere di effettuare i pagamenti in favore degli appaltatori, anche se i contratti sono sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilita`, poiche` solo a partire dal 7 marzo 2011 i contratti privi di quella clausola saranno nulli.

E` appena il caso di aggiungere che fino alla data sopra indicata anche gli appaltatori potranno effettuare i pagamenti in favore dei propri contraenti secondo le prassi in uso, perche` gli obblighi di tracciabilita` saranno efficaci solo dopo la scadenza di quel termine che il D.L. n. 187 ha posto in favore tanto delle stazioni appaltanti, quanto delle imprese.

Quanto all`inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilita` nei contratti gia` stipulati, l`Autorita` precisa che la dizione letterale dell`art. 3, comma 8 della legge n. 136, che prevede l`inserimento ``a pena di nullita``` del contratto, non consente di considerare i contratti adeguati automaticamente mediante inserzione automatica della clausola ai sensi dell`art. 1339 del codice civile. E` necessaria pertanto un`integrazione formale dei singoli contratti.

L`integrazione con la clausola concernente gli obblighi di tracciabilita` e` necessaria anche per i contratti stipulati dall`appaltatore con i suoi subappaltatori e contraenti. Al riguardo l`Autorita` allega alla determinazione alcuni esempi di clausole da inserire nei contratti.

Ambito di applicazione

L`ampia dizione usata dal legislatore nell`indicare i soggetti destinatari degli obblighi di

tracciabilita` (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici) giustifica, secondo l`Autorita`, l`applicazione della normativa a tutti i soggetti e le tipologie di contratti che soggiacciono all`applicazione del codice dei contratti pubblici.

Vi rientrano, percio`, anche gli appalti di lavori, servizi e forniture esclusi dall`applicazione delle procedure di aggiudicazione del codice (titolo II, parte I) tra i quali, ad esempio, i contratti segretati di cui all`art. 17 del codice.

Vi rientrano anche le concessioni di lavori pubblici ed, in generale, i contratti di partenariato pubblico-privato, tra i quali quelli di leasing in costruendo. Vi rientrano, infine, i contratti in economia di cui all`art. 125 del codice.

Vi rientrano, aggiungiamo, anche gli affidamenti a contraente generale che sono una particolare tipologia di appalti di lavori, aventi per oggetto l`esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un`opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante.

Per quanto riguarda l`ambito soggettivo, sono tenuti all`osservanza degli obblighi di tracciabilita`, in quanto stazioni appaltanti, tutti i soggetti obbligati alla applicazione del codice dei contratti pubblici e, dunque, tutti i soggetti di cui all`art. 32, compresi quindi i privati beneficiari di un contributo pubblico (lettera d) ed i privati titolari di un permesso a costruire che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori (lettera g).

La normativa sulla tracciabilita` si applica anche ai soggetti che operano nei settori speciali menzionati all`art. 207 del codice (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, soggetti titolari di un diritto speciale o esclusivo).

Dal punto di vista degli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilita`, l`Autorita` interviene nuovamente sul concetto di ``filiera`` delle imprese. Partendo dalla precisazione di cui all`art. 6 del D.L. 187, secondo la quale per filiera delle imprese si intendono i subappalti ed i subcontratti stipulati per l`esecuzione del contratto, l`Autorita` rileva che ``l`intento del legislatore e` dunque quello di assicurare la tracciabilita` dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale e` la ratio, cio` che deve essere tenuto in considerazione non e` tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensi` la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l`esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato``.

In buona sostanza, ci sembra che venga confermato quanto da noi sostenuto nella nota Ance n. 1760 del 5 novembre u.s., e cioe` che cio` che conta ai fini dell`applicazione degli obblighi di tracciabilita` e` il collegamento diretto con l`oggetto del contratto principale, per cui sono soggetti a detti obblighi tutti i subcontraenti dell`appaltatore principale e tutti i subcontraenti del subappaltatore, mentre non lo sono i fornitori dei fornitori, in quanto manca il rapporto diretto con l`oggetto del contratto.

Viene quindi precisato che con il termine ``contratti di subappalto`` si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti assimilati ai subappalti (forniture con posa in opera e noli a caldo di importo superiore al 2% del contratto principale e con incidenza del costo della manodopera superiore al 50%).

Per quanto riguarda la tipologia dei subcontratti, essi si identificano con tutti i rapporti contrattuali derivati dall`appalto, aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi (anche di natura intellettuale come la progettazione o la consulenza). In sostanza, si identificano con i contratti per i quali l`art. 118, comma 11, ultima parte, impone all`appaltatore l`obbligo di comunicazione alla stazione appaltante. E cio` indipendentemente dall`importo di ciascun subcontratto.

Modalita` di attuazione degli obblighi di tracciabilita` - Strumenti di pagamento alternativi

Un punto importante della determinazione riguarda l`individuazione degli strumenti di pagamento alternativi al bonifico bancario o postale, che il D.L. n. 187 ha ammesso, purche` idonei ad assicurare la piena tracciabilita` delle operazioni.

Detti strumenti devono anche essere idonei a contenere materialmente i codici identificativi.

Sotto questo profilo, l`Autorita` ritiene idoneo lo strumento delle ricevute bancarie (RI.BA.), anche nella forma elettronica. In questo caso, pero`, e` necessario che il CIG ed eventualmente il CUP siano inseriti fin dall`inizio della procedura elettronica dal beneficiario.

Viceversa, il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), attualmente, non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilita`. Detto servizio consente di effettuare l`incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all`addebito in conto da parte del debitore. L`Autorita` ritiene che il flusso telematico che gestisce il RID, allo stato attuale non sia in grado di gestire i codici. Si sta tuttavia approfondendo la possibilita` di modificare il sistema in modo da consentire la ricezione del CIG e CUP.

L`Autorita` precisa inoltre che e` onere dei soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilita` conservare la documentazione attestante l`adempimento degli obblighi stessi.

CIG e CUP

La determinazione precisa che l`onere di acquisire il CIG ed il CUP (quando e` necessario) e` posto in capo alla stazione appaltante che deve indicarli nei mandati di pagamento.

A seguito del D.L. n. 187 il CIG (codice identificativo di gara) e` divenuto obbligatorio per tutte le procedure finalizzate alla realizzazione di lavori, alla acquisizione di forniture o servizi, indipendentemente dall`importo e dalla tipologia dell`appalto. Dovra` essere richiesto, quindi anche per gli appalti in passato esclusi (contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contratti per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, nonche` contratti esclusi dall`applicazione delle procedure di gara di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice).

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente alla indizione della gara e deve essere indicato nel bando, ovvero nella lettera di invito a presentare l`offerta (per le procedure senza bando).

Qualora il contratto sia eseguito in via d`urgenza e non vi sia la possibilita` di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al piu` tardi, nell`ordinativo di pagamento.

Aggiungiamo, pero`, che, in questo caso, le imprese che eseguono i lavori in via d`urgenza, per gli eventuali pagamenti da effettuare prima di ricevere il corrispettivo dall`amministrazione, dovranno comunque indicare il CIG ed eventualmente il CUP, per cui dovranno richiederlo alla stazione appaltante.

Per quanto riguarda il CUP (codice unico di progetto) esso e` obbligatorio, ai sensi dell`art. 11 della legge n. 3/2003 e delle delibere CIPE di attuazione, per i progetti di investimento pubblico.

In proposito si specifica che tutti i progetti relativi ai lavori, salvo quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, sono da considerare progetti di investimento.

Il CUP deve essere richiesto dall'ente o soggetto aggiudicatore (delibera CIPE n. 143/2002). Percio' nell'ipotesi che non sia noto, le imprese dovrano richiederlo alla stazione appaltante.

I privati concessionari ed i privati titolari del diritto a costruire, che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, dovranno richiedere il CUP direttamente alla struttura di supporto CUP che opera presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cessioni di credito

La determinazione precisa che il cessionario dovra' effettuare il pagamento all'impresa cedente mediante strumento di pagamento tracciabile, indicando i relativi codici.

Pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche (comma 2)

L'Autorita' chiarisce le modalita' di gestione dei conti dedicati per quanto riguarda le spese destinate a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

I pagamenti relativi a dette spese, che normalmente riguardano piu' commesse, saranno registrati sul conto corrente relativo ad una commessa, mentre non saranno registrati sugli altri conti correnti relativi alle altre commesse interessate.

Si specifica che per tali pagamenti non e' necessario indicare il CIG o il CUP.

Proprio la mancata necessita' di indicazione dei codici consente di utilizzare in queste circostanze strumenti di pagamento che consentano la tracciabilita' delle operazioni, ulteriori rispetto al bonifico e la RI.BA.

In particolare, secondo l'Autorita' e' possibile l'utilizzazione di assegni bancari o postali, purche' siano tratti da un conto dedicato e siano muniti della clausola di non trasferibilita'. Peraltro, secondo l'Autorita', l'utilizzazione dell'assegno non trasferibile dovrebbe essere limitata all'ipotesi in cui i destinatari dei pagamenti non siano titolari di conto corrente.

Pagamenti in favore di enti previdenziali, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori di pubblici servizi - Spese giornaliere (comma 3)

Di rilievo appare la precisazione secondo cui queste tipologie di pagamenti non necessitano dell'indicazione del CIG/CUP. Cio' consente anche l'utilizzazione di carte di pagamento, purche' emesse a valere su un conto dedicato.

A nostro avviso, ai fini di pagamenti ripetitivi ed a scadenze fisse come i pagamenti per energia elettrica, telefonica, ecc. in favore dei gestori di servizi pubblici, la non necessita' di indicazione dei codici consente anche l'utilizzazione del RID, che si risolve comunque in un addebito su conto corrente.

In relazione alle ``spese giornaliere`` di importo inferiore o uguale a 500 euro``, appare di notevole rilievo l'aff ermazione dell'Autorita' secondo cui la soglia di 500 euro e' riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata. Con cio' ci sembrano superate le osservazioni, da piu' parti pervenute e fatte proprie dall'Ance, circa l'insufficienza del limite previsto dalla norma per spese giornaliere, se considerato complessivamente, in relazione ai cantieri di grandi dimensioni.

Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto dedicato (comma 4)

Secondo l'Autorita', la previsione di cui al comma 4, secondo cui, ove si faccia ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati per il pagamento di spese estranee alla commessa pubblica, e' possibile reintegrare il conto mediante strumenti di pagamento tracciabili, consente, piu' in generale, all'impresa di provvedere al versamento di somme su conti dedicati ad una commessa pubblica che fossero rimasti ``in rosso`` (anche, ad esempio, per ritardi nei pagamenti della P.A.). Ovviamente il versamento delle somme deve essere effettuato con strumenti di pagamento tracciabili, nei quali, a nostro avviso, non va indicato il CIG o CUP.

Comunicazioni (comma 7)

La legge impone ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita' di comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente o dei conti correnti bancari o postali sui quali saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all'appalto; le generalita' ed il codice fiscale, delle persone autorizzate ad operare su di essi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si ricorda che si tratta di obblighi nei quali, in definitiva, si sostanzia il concetto di ``conto dedicato``; sono pertanto soggetti alle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010. In particolare l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta una sanzione da 500 a 3.000 euro.

La comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dall'accensione del conto; nell'ipotesi di utilizzazione di un conto preesistente i sette giorni decorrono, secondo la norma, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'Autorita' precisa che il termine ``utilizzazione`` deve essere inteso come ``destinazione`` del conto, dato che la comunicazione relativa agli estremi del conto deve comunque precedere l'operazione con la quale il conto viene utilizzato.

Si ricorda, in ogni caso, che l'obbligo di comunicazione grava su ciascuno dei soggetti subappaltatori o subcontraenti tenuti alla tracciabilita', i quali devono rendere le informazioni direttamente alla stazione appaltante e non per il tramite dell'appaltatore. Sara', percio', opportuno che l'appaltatore inserisca nei contratti con i propri subcontraenti una clausola ad hoc, sul modello di quella predisposta dall'Autorita'.

Nello stesso contratto andra' previsto anche l'obbligo del subappaltatore-subcontraente di inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilita'.

Comunicato ANCE 3/12/2010 n. 141
Le novità della legge di conversione in tema di tracciabilità. DL 187/10 in materia di sicurezza: licenziato dalla Camera dei Deputati il provvedimento che passa all'esame del Senato

L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 187/2010 recante ``Misure urgenti in materia di sicurezza`` (DDL 3857/C - Relatore per la Commissione Affari Costituzionali l`On. Jole Santelli e per la Commissione Giustizia l`On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo parlamentare PdL) con modifiche al testo del Governo, alcune delle quali richieste ed auspicate dall`ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su ``Interventi ANCE`` del 24 novembre 2010 n. 50).

Disposizioni interpretative e modificative dell`art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) sulla tracciabilita` dei flussi finanziari

- Viene previsto che i 180 giorni per adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L 136/2010 (7 settembre 2010), i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, decorrano dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge, anziche` dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

- viene, altresi`, chiarito che i suddetti contratti, ai sensi dell`art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita` previste dall`art. 3 della L. 136/2010;

- con riferimento ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche e con riferimento all`eventuale ``reintegro`` di conti correnti dedicati utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, viene chiarito che il bonifico bancario o postale puo` essere sostituito anche da altri strumenti di incasso - oltre che di pagamento, come previsto nel testo originario, idonei a consentire la piena tracciabilita` delle operazioni;

- viene, inoltre, innalzato da 500 a 1.500 euro, il limite delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l`obbligo di documentazione della spesa nonche` viene chiarito che l`eventuale costituzione di un fondo cassa, cui attingere per le spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilita` delle operazioni, in favore di uno o piu` dipendenti;

- con riferimento alla previsione dell`indicazione negli strumenti di pagamento del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), viene precisato che, in regime transitorio e sino all`adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP puo` essere inserito nello spazio dedicato alla causale;

- viene, altresi` eliminato l`automatismo della risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita`, con la previsione che il fatto costituisce causa di risoluzione del contratto;

- viene confermata la norma che chiarisce che l`espressione ``filiera delle imprese`` va riferita ai subappalti, come definiti dall`art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nonche` ai subcontratti stipulati per l`esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Disposizioni modificative dell`art. 6 della L.136/2010 in materia di sanzioni

- Al fine di un adeguamento formale del testo con le modifiche introdotte dal decreto legge in oggetto, viene disposto l'inserimento della risoluzione di diritto, in luogo dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, quale conseguenza ulteriore rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dal 2 al 10% del valore della transazione, prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa;

- viene precisato che le transazioni relative a lavori, servizi e forniture debbano essere effettuate oltre che mediante bonifico bancario o postale anche con altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni;

- viene, inoltre, previsto che la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Disposizioni in materia di sicurezza urbana (art. 9)

- Viene integrata la norma che modifica l'art. 20 della L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in materia di Sanzioni amministrative accessorie con cui si prevede l'applicazione, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Al riguardo, viene ulteriormente previsto che la suddetta sanzione non si applica, oltre che nel caso in cui la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa, anche quando in relazione alla violazione e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

Altre disposizioni riguardano misure per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, per l'attuazione delle ordinanze dei sindaci di cui all'art. 54 (``Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale``) del Testo unico degli Enti locali (D.Lgs 267/2000).

In corso d'esame, e' stato, infine, presentato ed accolto dal Governo un **ordine del giorno** (n. 9 - primi firmatari gli On. Raffaello Vignali e Francesco Stradella del Gruppo parlamentare PdL), **con il quale si impegna il Governo ad istituire sin da subito un tavolo tecnico con le associazioni di categoria delle imprese**, in particolare di quelle micro e piccole, **al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilita' dei pagamenti** contenute nella L. 136/2010 **e di individuare entro 6 mesi le eventuali criticita' applicative** e l'impatto soprattutto per le imprese di piccola dimensione (si veda allegato).

Il decreto legge, che scade l'11 gennaio 2011, passa ora all'esame del Senato.

Per i precedenti si veda la notizia di ``Politici e Costruzioni`` del 16 novembre 2010, n. 135.

Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

(Aggiornamento al 13 dicembre 2010)

D1. Sono state emanate le misure urgenti in materia di sicurezza, recanti modifiche alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010?
R1. Si. In particolare, con gli artt. 6 e 7 del decreto legge del 12 novembre 2010, n.187 (pubblicato sulla G.U. 12 novembre 2010, n. 265) di modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

D2. Verrà pubblicata una determina in merito da parte dell'Autorità?
R2. Si, è stata pubblicata la determinazione Avcp n. 8 del 18 novembre 2010 recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ed è disponibile sul sito www.avcp.it

D3. Verrà inserita una soglia minima di importo per il quale non deve essere richiesto il CIG?
R3. No. Non è stabilita una soglia minima.

D4. L'obbligo di richiesta del CUP si riferisce solo ad appalti finanziati da spesa di investimento o anche a contratti di lavori finanziati da spesa corrente?
R4. I chiarimenti vanno chiesti al CIPE, sito www.cipecomitato.it; tel: 800961966.

D5.L'obbligo di richiesta del CUP si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di minimo importo?
R5. No

D6. Vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
R6. Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti, ma gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla stazione appaltante entro 7 giorni "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. paragrafo 7 della determinazione n. 8 del 2010).

D7.Il conto dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
R7. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti.

D8.Il bonifico deve indicare il CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
R8. I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti. Con riferimento a tali pagamenti non vanno indicati CIG/CUP.

D9.La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il CIG/CUP anche per appalti già avviati, per i quali si è già stipulato il contratto?
R9. Sì, è necessario chiedere CIG/CUP anche per appalti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), qualora tali contratti siano sprovvisti di CIG/CUP. L'adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato entro il 7 marzo 2011, data in cui ha termine il periodo transitorio di 180 giorni previsto attualmente dall'art. 6 del decreto legge n.187/2010.

D10. Quali altri adempimenti devono essere effettuati per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010?
R10. Oltre alla richiesta di CIG/CUP (cfr. la precedente d. 9), le stazioni appaltanti debbono inserire nel contratto principale la clausola di tracciabilità secondo il modello allegato alla determina n. 8/2010, par.2. Dal momento della sottoscrizione della clausola di tracciabilità, le parti sono tenute a rispettare gli obblighi che ne discendono, in conformità alla legge n. 136/2010, come modificata dal d.l. n. 187/2010 ed alla luce delle prime indicazioni fornite dall'Avcp con la determina n. 8/2010.

D11. E' stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del cig (ad es. il cig deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
R11. Il CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purchè si tratti di un contratto pubblico. Vedi in merito la determina AVCP n. 8/2010, par. 3 , che esclude dall'obbligo del CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

D12. La nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche nelle fattispecie di cui all'art. 57, comma 3, lett. b) e comma 5, lett. a1) e a2) del Codice degli appalti (forniture, lavori o servizi complementari)?
R12. Si. Inoltre gli appalti complementari, attivati dopo l'entrata in vigore della legge, sono ascrivibili a nuovo contratto per cui è necessario richiedere un nuovo CIG.

D13. Il CIG va richiesto anche per le fattispecie per le quali attualmente non c'è l'obbligo (rif. FAQ n. 8 sui contributi in sede di gara)?
R13. Si, il CIG va richiesto anche per gli appalti di cui al titolo II della parte 1° del Codice dei contratti pubblici.

D14.Ai sensi della l. n. 136/2010 il CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione?
R14. Si, come precisato nella determinazione n. 8/2010, par. 5.

D15. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n.136/2010, ma non aggiudicata, oppure il bando di gara è stato pubblicato prima della entrata in vigore, ma non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il CIG?
R15. Si. Poiché il contratto non è stato stipulato alla data del 7 settembre 2010, la normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione (cfr. precedente d. 9); la normativa si applica ai contratti da stipulare dopo l'entrata in vigore della legge n. 136, ancorché riferiti a bandi pubblicati prima.

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

LEGGE 17 dicembre 2010 , n. 217

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0243)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3587):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Maroni) in data 12 novembre 2010.

Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e II (giustizia), in sede referente, il 16 novembre 2010 con pareri delle commissioni Legislazione, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite , in sede referente, il 16, 18, 23 e 24 novembre 2010.

Esaminato in aula il 29 novembre 2010, il 1° dicembre 2010; ed approvato il 2 dicembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2479):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 dicembre 2010 con

pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 14ª e per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 2ª (giustizia), in sede referente, il 7 dicembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti costituzionalita'), 3ª, 5ª,6ª 7ª, 8ª, 11ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 7 dicembre 2010.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 7, 14

e 15 dicembre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 2010.

Avvertenza:

Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 70.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187

Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza». (10A15268)

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di ((entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136,)) ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 ((della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto,)) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni.))

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati ((sistemi diversi)) » di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione finanziaria.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti»;

3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni»;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;

5) il comma 6 e' abrogato;

6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»;

b) all'articolo 6:

01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»;

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni»;

03) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;

04) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»;

1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.».

2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».

TABELLA DI CONFRONTO TRA IL DECRETO LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187 E LA SUA LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE 17 DICEMBRE 2010, N. 217

Capo III	**Capo III**
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Articolo 6.	Articolo 6.
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)	*(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)*
1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.	1. *Identico.*
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.	2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge **13 agosto 2010,** n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della **medesima** legge **n.** 136 del 2010, **come modificato dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7 del presente decreto,** entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge **di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.**
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.	3. *Identico.*
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche	4. *Identico.*

	attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;	3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti **di incasso o** di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:	4) *identico:*
«*5.* Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;	«*5.* Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). **In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;**
5) il comma 6 è abrogato;	5) *identico;*
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:	6) *identico;*
«*7.* I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;	
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:	7) *identico;*
«*8.* La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori,	

ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;	
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:	8) *identico:*
«*9-bis*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».	«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di** risoluzione del contratto.»;
b) all'articolo 6:	*b) identico:*
	01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-*bis*»;
	02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;
	03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;
	04) il comma 3 è sostituito dal seguente:
	«*3.* Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»;
1) al comma 5 è aggiunto, in fine,	1) *identico;*

il seguente periodo:	
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.».	
2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:	2) *identico.*
«*5-bis.* L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».	

ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"

(per l'interpretazione si veda l'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

(comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), legge n. 217/2010)

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

(comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), legge n. 217/2010)

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

(comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2-bis), legge n. 217/2010)

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

(comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), legge n. 217/2010)

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

(comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4), legge n. 217/2010)

6. *(comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), legge n. 217/2010)*

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

(comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 6), legge n. 217/2010)

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

(comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 7), legge n. 217/2010)

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 8), legge n. 217/2010)

ART. 6 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"SANZIONI"

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

(comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 01), legge n. 217/2010)

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

(comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 02) e 03), legge n. 217/2010)

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

(comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 04), legge n. 217/2010)

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

(comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), legge n. 217/2010)

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.

(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), legge n. 217/2010)

Determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22/12/2010 n. 10
ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Premessa

Il presente atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall'Autorità lo scorso 18 novembre e recante "*Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187*".
L'Autorità, attesa anche la conversione con legge 17 dicembre 2010, n. 217 del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

1. Regime transitorio

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.
Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni "*dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".
Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorità, il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), "*si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni*". L'articolo 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.
Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.
L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.
Da ultimo, è opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo

contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

2. Ambito di applicazione

In linea generale, si rammenta che la *ratio* delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato *ex post*.
L'articolo 3, comma 1,della legge n. 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, pertanto, assume fondamentale importanza la nozione di appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore).

Nel codice civile, all'articolo 1655, il contratto di appalto è definito come *"il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*.
Nel Codice dei contratti, all'articolo 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.
Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contratti definiscono la concessione quale "*contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, ... che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico ... ad eccezione del fatto che il corrispettivo .. consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo...*".
Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARSU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.
Sulla base di tali considerazioni, la normativa sulla tracciabilità si applica, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti.
Al contrario, deve ritenersi escluso dell'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.
Sono, invece, inclusi i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. Tale conclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto *"direttamente esposti alla concorrenza"* (articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e articolo 219 del Codice dei contratti). Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei contratti destinati all'attività di generazione di energia elettrica per la "Zona Nord" di cui alla Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con Decreto 5 agosto 2010

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie.
Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).
Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.
Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti. Quest'ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196).
Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c). Sono invece soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).
Quanto al secondo comma dell'articolo 19, lo stesso esclude l'applicazione del Codice dei contratti agli "*appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato*".
Si ritiene, al riguardo, in considerazione della *ratio* della legge n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n.1042/2010).

2.2 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta *ex* articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all'istituto in commento non integra, pertanto, la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.
Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società *in house* quando le stesse affidano appalti a terzi.
Si rileva, inoltre, che la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

2.3 Utilizzo del fondo economale

Come già specificato nella determinazione n. 8 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato "*per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare*" (articoli 152 e 153 TUEL). Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato; infine, si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.
A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti

di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

2.4 Contratti pubblici di servizi assicurativi ed indennizzi per espropriazioni

Si rendono necessarie alcune puntualizzazioni con riguardo ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità. E' evidente che detti soggetti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
Ragioni non dissimili inducono a considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. Si ritiene, infatti, che, anche in tal caso, difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.
Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese

In base alla definizione di cui all'articolo 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "raggruppamento temporaneo" un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Quest'ultima determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, nei quali la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (articolo 37, comma 5 del Codice dei contratti).
Da un punto di vista negoziale, alla base della costituzione dei raggruppamenti vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario.
Sebbene al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto (articolo 37, comma 16), la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17).
Da tali disposizioni discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.
Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra i imprese riunite a valle dell'aggiudicazione *ex* articolo 96 del d.P.R.21 dicembre 1999, n. 554 (articolo 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

2.6 Cauzioni

Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

2.7 Incarichi di collaborazione

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") . Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.
Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un *facere* a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.
Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

2.8 Cessioni di credito

Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

Secondo quanto già osservato nella determinazione n. 8 del 2010, il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto, si comprende che i due codici rispondono ad esigenze diverse.
La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo

quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

la presenza di un decisore pubblico;
la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

In relazione al CIG, è opportuno sottolineare che, prima dell'emanazione della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.
Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto. Al contrario, il versamento del contributo in favore dell'Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Come sopra rammentato, la *ratio* della norma è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera; l'indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio la finalità, insieme alle altre modalità previste dalla legge, di rendere l'informazione "tracciante". Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Quindi, se il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d'appalto, è sufficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura è materialmente utilizzata per l'esecuzione anche di altri contratti d'appalto. Per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.
In ogni caso, in relazione alla possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi all'interno della filiera e il controllo *ex post* sui flussi finanziari.
Per quanto concerne, poi, gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, si rappresenta quanto segue.
E' necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, effettuando quella che può definirsi come una richiesta retroattiva di CIG. Tale richiesta retroattiva deve essere avanzata dal soggetto che svolge la funzione di centrale di committenza anche in presenza di un accordo sottoscritto precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG (2006), qualora lo stesso continui ad essere in vigore. Le stesse regole valgono, ovviamente, anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.
Le precisazioni fornite valgono nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono – e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente

richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna. Nel caso di una gara divisa in più lotti (ad esempio gare per l'acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL o centrali di committenza), dopo che il responsabile del procedimento abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, abbia attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG.
L'Autorità, al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti, garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.
E' opportuno, in ultimo, richiamare il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'articolo 29, comma 4 del Codice dei contratti.

4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.
Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari

5.1 Cash pooling

I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati.
Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l'inserimento del CIG/CUP.

5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 3

Si precisa, anzitutto, che i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti.
La legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'articolo 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, elevando a 1.500 euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione "*spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro*" valgono le indicazioni fornite nella determinazione n. 8 del 2010.
Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: "*L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.*"
Nella disposizione in commento, quindi, viene prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.
Infine, si ritiene opportuno precisare che, secondo quanto già specificato dall'Autorità nella determinazione n. 8 del 2010, il pagamento delle spese, indicate nel comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, può essere effettuato senza l'indicazione del CIG e del CUP. Ciò considerato, solo in relazione alle spese in commento, è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) verso il quale erano state espresse perplessità a motivo dell'impossibilità di apporre i codici CIG e CUP.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Adotta la presente determinazione.

Firmato:

Il Presidente relatore

Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 23 dicembre 2010

Il Segretario: Adele Fioroni

Tracciabilita` dei flussi finanziari: pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 187/2010

Ance
23/12/2010 n.2063

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010, ed e` entrata in vigore il giorno successivo, la Legge n. 217 del 17 dicembre u.s., recante ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza``.

Le diposizioni della Legge di conversione contengono alcune importanti novita` che, modificando il Decreto Legge n. 187/2010 e, dunque, la Legge n. 136/2010, incidono sugli adempimenti cui sono tenute le imprese nel rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilita`.

Tra queste si segnala, innanzitutto la previsione di modifica alle disposizioni transitorie in materia di tracciabilita`, secondo cui i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, dunque prima del 7 settembre 2010, nonche` i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti, dovranno essere adeguati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 217/2010 e, pertanto, non piu` entro il 7 marzo 2011, bensi` entro il 18 giugno 2011.

Peraltro, con una ulteriore modifica al Decreto Legge n. 187/2010, viene previsto che tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita` previste dall`art. 3 della Legge n. 136/2010. Cio` significa che non e` necessario inserire la clausola che prevede gli obblighi di tracciabilita` nei contratti di appalto gia` stipulati e nei relativi subcontratti, perche` tali obblighi diventeranno efficaci ``ex lege`` a partire dalla scadenza del periodo transitorio (18 giugno 2011). Durante questo periodo, ovviamente i pagamenti potranno essere effettuati secondo le vecchie procedure.

Tra le integrazioni apportate all`art. 3 della Legge n. 136/2010, riveste notevole importanza la previsione, riferita ai movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture, nonche` alla gestione di finanziamenti, della possibilita` di utilizzare sia il bonifico bancario e postale che altri strumenti, di incasso o pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilita` delle operazioni. Proprio il riferimento agli strumenti di incasso, assente nel testo originario del Decreto, consente una maggiore ``elasticita``` alle imprese nella effettuazione dei movimenti finanziari necessari alla gestione delle attivita` riferite alle commesse.

Quanto al limite di 500 euro per le spese giornaliere, previsto nel comma 3 della Legge n. 136/2010, questo viene innalzato a 1.500 euro, fermo restando, in linea generale, il divieto di utilizzo del contante e l`obbligo di documentazione della spesa. Inoltre, viene opportunamente introdotta la possibilita`, per le imprese, di costituire un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere. Il fondo, salvo obbligo di rendicontazione, dovra` essere costituito mediante bonifico bancario o postale, o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita` delle operazioni, ed a favore di uno o piu` dipendenti, in modo da rendere ``noti`` i soggetti abilitati ad attingervi. La disposizione sembra autorizzare la possibilita` di effettuare pagamenti in contanti per spese di modesta entita`, necessarie al funzionamento del cantiere, attraverso prelevamenti dal fondo cassa, costituito nel modo anzidetto, prelevamenti dei quali si dovra` conservare la documentazione, accompagnata dalle fatture o scontrini fiscali relativi alle spese effettuate. In tal modo ne risulta garantita la tracciabilita`.

Con riferimento, poi, alla previsione contenuta nel comma 5 del citato art. 3 della Legge n. 136/2010, relativa all`indicazione dei codici CIG e CUP negli strumenti di pagamento, viene previsto che in pendenza del regime transitorio e fino all`adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle Poste Italiane, il CUP possa essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. Manca, tuttavia, una previsione analoga riferita al CIG, il cui inserimento negli strumenti di pagamento, laddove ve ne siano molteplici, causa alle imprese alcune difficolta`.

Con un`opportuna integrazione, inoltre, il legislatore nazionale ha eliminato dal testo dell`art. 9-bis della Legge n. 136/2010 l`automatismo dell`operativita` della sanzione della risoluzione di diritto del contratto, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita`, specificando che tali inadempimenti costituiscono ``causa di risoluzione`` del contratto. Pertanto, la modifica in commento subordina la sanzione della risoluzione, di per se` di rilevante entita`, ad una apposita azione in tal senso, promossa previa valutazione circa l`opportunita` di intervenire, da parte di chi abbia notizia dell`inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita`.

Si segnala, inoltre, brevemente, che la Legge n. 217/2010 ha apportato alcune modifiche anche all`art. 6 della citata Legge n. 136/2010, ai fini di adeguamento dell`intero testo normativo alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 187/2010.

Comunicato Presidente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 13/1/2011

La legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) ha introdotto il meccanismo di autofinanziamento da parte del mercato di competenza per tutte le Autorità, in sostituzione del contributo a carico del bilancio dello Stato. Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stato disposto che i disavanzi di bilancio di talune Autorità venissero finanziati, per gli anni 2010-2012, da altre Autorità. Tale obbligo ha comportato oneri aggiuntivi che, in vigenza della precedente delibera, non avrebbero consentito l'equilibrio di bilancio.
L'obbligo della richiesta del CIG (codice identificativo gara), ai fini della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche in ordine ai contratti in essere, benché stipulati in anni precedenti, riguarda la mera richiesta di detto codice, per il quale non è prevista alcuna prestazione patrimoniale retroattiva relativa a detti affidamenti.

Roma, 13 gennaio 2011

Giuseppe Brienza

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

NEWS N. 55 DEL 18/01/2011

Oggetto: Tracciabilita` dei flussi finanziari: pubblicate le nuove linee guida dell`Autorita`

Pubblicata la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell`Autorita` di Vigilanza

Con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, l`Autorita` di Vigilanza ha emanato ulteriori linee guida relative alla tracciabilita` dei flussi finanziari, rese necessarie sia dalle modifiche apportate alle disposizioni sulla tracciabilita` dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 187/2010, sia dall`esigenza di risolvere alcune problematiche di rilievo che interessano le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Di seguito si segnalano le tematiche di maggiore interesse.

Regime transitorio.
Ribadendo che gli obblighi di tracciabilita` trovano immediata ed integrale attuazione per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, anche se relativi a bandi pubblicati prima di tale data, l`Autorita` segnala che quelli stipulati prima del 7 settembre 2010 devono essere adeguati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 187/2010, dunque entro il 18 giugno 2011. Peraltro, come previsto dalla stessa legge, alla scadenza di tale termine i contratti si intenderanno automaticamente integrati dalle clausole di tracciabilita`, senza la necessita`, per le imprese, di sottoscrivere ulteriori atti integrativi.
Inoltre, con riferimento ai contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, l`Autorita` suggerisce opportunamente alle stazioni appaltanti di inviare agli operatori economici una comunicazione, con la quale segnalare l`avvenuta integrazione automatica del contratto principale e di quelli derivati, e comunicando anche il CIG ove non precedentemente indicato.
Da ultimo, l`Autorita` ribadisce che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilita` di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se quest`ultimo risulti sprovvisto della clausola di tracciabilita` e privo di CIG.

Ambito di applicazione.
Ribadendo quanto affermato nella citata determinazione n. 8/2010, l`Autorita` precisa che le norme sulla tracciabilita` dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d`appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico, indipendentemente dall`esperimento o meno di una gara e dal valore della procedura stessa; pertanto, la disciplina riguarda tutti i contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l`acquisizione di lavori, servizi e forniture, sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti.
Vengono quindi esaminate alcune fattispecie specifiche, per le quali viene ribadito l`assoggettamento agli obblighi di tracciabilita`. In particolare, questi si applicano:

- ai flussi finanziari derivanti da contratti stipulati dalle imprese pubbliche nei settori speciali, mentre sono esclusi dalla normativa i contratti di diritto privato stipulati dalla stessa impresa al di fuori delle attivita` indicate nella parte III del Codice;
- ai flussi relativi a contratti d`appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi degli artt. 218 e 149 del Codice dei contratti (che concernono, rispettivamente, gli appalti aggiudicati ad un`impresa comune avente personalita` giuridica o ad un`impresa collegata, da parte di un ente aggiudicatore operante nei settori speciali, e gli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici);
- ai contratti esclusi dalle procedure di evidenza pubblica, di cui al Titolo II, Parte I, del Codice dei contratti, purche` riconducibili alle fattispecie d`appalto, quali, ad esempio, contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, quelli segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ed i contratti aggiudicati in base a norme internazionali;
- agli appalti di servizi non prioritari compresi nell`allegato II B, a cui si applicano solo alcune disposizioni del Codice dei contratti;
- ai contratti pubblici di cui all`articolo 19, comma 1, del Codice dei contratti, che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f);
- ai cottimi fiduciari;
- alle procedure di selezione del socio privato di una societa` mista, con contestuale affidamento del servizio al socio stesso;
- agli affidamenti di appalti a terzi da parte delle societa` in house;
- alle cessioni di credito.

Non sono, invece, soggetti agli obblighi di tracciabilita`, in quanto non rientranti nella fattispecie dell`appalto, il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all`attivita` espletata in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, i contratti aventi ad oggetto l`acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, nonche` concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione, prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta *ex* articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti, gli incarichi di collaborazione occasionale e i contratti d`opera senza vincolo di subordinazione, i risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate, nonche`

indennita`, indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative. Non sono soggette alla disciplina sulla tracciabilita` neppure le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*). Anche in questo caso non si configura la fattispecie del contratto di appalto, per mancanza del requisito della terzieta` del soggetto esecutore, ma si tratta di una modalita` organizzativa dell`amministrazione. Come ricordato precedentemente, pero`, la disciplina si applica agli eventuali appalti stipulati con terzi dalla societa` in house.

Raggruppamenti temporanei di imprese.
Con riferimento a tale fattispecie, l`Autorita` precisa che ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese e` tenuto ad osservare, sia in proprio che nei rapporti con gli altri subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010. Da cio` deriva che la mandataria, effettuando pagamenti nei confronti delle mandanti, dovra` rispettare gli obblighi di tracciabilita`.
A tal proposito, inoltre, l`Autorita` fa espresso riferimento alla necessita` di inserire le clausole di tracciabilita` nei contratti di mandato. Si ritiene che tale indicazione possa essere interpretata come una facolta` per le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, che, in tal modo, possono disciplinare i loro rapporti interni vincolandosi espressamente, gia` nel contratto ``istitutivo``, al rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010.
Tali considerazioni vengono, inoltre, espressamente estese anche ai consorzi ordinari di concorrenti ed alle societa` tra imprese riunite a valle dell`aggiudicazione.
E` appena il caso di sottolineare che, nell`ipotesi in cui l`ATI abbia costituito una societa` per l`esecuzione dei lavori ai sensi dell`art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 (art. 93 del D.P.R. n. 207/2010), anche i rapporti tra questa ed i propri contraenti, nonche` i rapporti tra la societa` e le imprese facenti parte dell`ATI (ai fini del ripianamento costi) sono soggetti agli obblighi di tracciabilita`.

Cessioni di credito.
Nella determinazione in commento viene ribadita la necessita` di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilita` anche nelle cessioni di credito tra le imprese.
Pertanto, i cessionari devono indicare il CIG ed il CUP (ove presente) negli strumenti di finanziamento, nonche` anticipare i pagamenti all`appaltatore mediante bonifico bancario o postale, da far transitare su conti correnti dedicati.
Analogamente, anche nei movimenti finanziari tra stazione appaltante e cessionario, sara` necessario che quest`ultimo utilizzi un conto corrente dedicato.

Codici CIG e CUP.
Puntualizzando quanto affermato nella determinazione n. 8/2010, l`Autorita` chiarisce la ``distinzione`` esistente tra CIG e CUP, indicando, con riferimento a quest`ultimo, gli elementi che connotano un ``Progetto di investimento pubblico`` e, dunque, l`obbligo di richiedere ed indicare tale codice. Gli elementi consistono: nella presenza di un decisore pubblico; nella previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche; nella presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; nella previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l`obiettivo.

Come precisato nella precedente news n. 1899 del 26.11 u.s., pubblicata sul portale Ance, si ricorda che i progetti per la realizzazione di lavori pubblici sono da considerare tutti di investimento pubblico, tranne quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria.

Quanto al CIG, viene poi ribadita l`obbligatorieta` della richiesta per tutte le fattispecie contrattuali previste nel Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura utilizzata o dall`importo della stessa. Al contrario, il pagamento del contributo all`Autorita` resta assoggettato alle modalita` ed importi determinati annualmente con le deliberazioni del Consiglio.

Molto importante, inoltre, la precisazione secondo cui, nel caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture della filiera, destinate a piu` contratti di appalto, e` fondamentale l`inserimento del CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Pertanto, prosegue l`Autorita`, se il flusso finanziario che occorre per pagare il subcontratto proviene da un contratto pubblico d`appalto, e` sufficiente indicare i codici ad esso relativi, ancorche` la fornitura sia materialmente utilizzata per l`esecuzione anche di altri contratti d`appalto.

Con specifico riferimento agli acquisiti destinati a magazzino, si precisa ancora che, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non e` necessaria l`indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l`esecuzione di appalti pubblici. In ogni caso, occorre sempre tenere presente la necessita` di garantire la piu` volte richiamata finalita` della norma, di assicurare la piena tracciabilita` dei flussi all`interno della filiera e la possibilita` di effettuare un controllo *ex post* sui flussi finanziari.

Comunicazione estremi conto dedicato.
Nella parte riservata all`adempimento da parte delle imprese agli obblighi di comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, l`Autorita` adotta una interpretazione prettamente pratica.
Viene, infatti, previsto che, data la possibilita` che un fornitore abbia stipulato piu` contratti con la medesima stazione appaltante, questi possa comunicare una sola volta gli estremi del conto corrente dedicato, specificando che fara` riferimento a quest`ultimo per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri dei quali sara` parte.
In tal modo potrebbe essere evitata alle imprese l`incombenza di una pluralita` di comunicazioni, con l`osservanza del termine di 7 giorni dall`accensione del conto o dal primo utilizzo, degli estremi dello stesso, nonche` la soggezione a sanzioni nel caso di mancata ottemperanza.

Utilizzo del fondo cassa per le spese giornaliere.
Facendo riferimento a quanto previsto con la legge di conversione del Decreto Legge n. 187/2010, viene precisata la possibilita`, per le imprese private, di costituire un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, a favore di uno o piu` dipendenti e mediante bonifico bancario o postale o mezzo equipollente. Infine, viene precisato che per i pagamenti di cui al comma 3 dell`art. 3 della Legge n. 136/2010 (pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche` quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi; spese giornaliere) non e` necessaria l`indicazione dei codici CIG e CUP, rendendo possibile l`utilizzo del RID.

Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Risposte a quesiti frequenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari

(Aggiornamento al 20 gennaio 2011)

A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.
B - Quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.
C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.

A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.

A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?
La normativa è principalmente contenuta nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell'articolo 6 della stessa legge n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell'articolo 6 del decreto legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

A2. Quali provvedimenti ha emanato l'Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono contenute in due determinazioni di Avcp, la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, disponibili sul sito www.avcp.it

A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?
La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall'importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali (vedi faq successive).

A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:
• i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
• i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
• i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006; vedi faq A9;
• i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276); vedi faq A9;
• i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); vedi faq A9;
• gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi faq A9);
• il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq A12);
• l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi faq A15);
• gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq A16);
• i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq A18);
• gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq A19);
• gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); vedi faq A22;
• le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto); vedi faq B15.

A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l'obbligo del versamento del contributo all'Autorità?
Si, anche per questi appalti va richiesto il codice CIG, tenuto conto della *ratio* della normativa di tracciare sia i pagamenti effettuati dal committente in relazione ai contratti di appalto sia quelli effettuati dagli appaltatori ai soggetti facenti parte della filiera. E' dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità, che rimane dovuto solo quando è uguale o supera i limiti annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'anno 2011, vedere deliberazione Avcp del 3 novembre 2010).

A6. Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità?
I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3 comma 1 della legge n. 136/2010: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

A7. Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l'obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?
Sì, è necessario richiedere il codice CIG per appalti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010.
Il suddetto adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato tempestivamente *ora per allora.*

A8. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice dei contratti di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
Si; la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, compresi gli appalti di servizi indicati nell'allegato II B del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (vedi determinazione n. 10/2010).

A9. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all'articolo 19 del Codice dei contratti pubblici?
Occorre distinguere tra le diverse fattispecie contrattuali previste dall'articolo 19, non tutte qualificabili come contratti di appalto.
In particolare, in relazione all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali ad esempio:
a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);
b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);
c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).
In relazione al comma 2 dell'articolo 19, sono altresì esclusi dalla tracciabilità, gli "appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato". Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti.

A10. Quali contratti indicati dall'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti pubblici sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
L'articolo 19 contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee non tutte qualificabili come contratti d'appalto. Gli obblighi di tracciabilità presuppongono, però, un contratto d'appalto. Applicando tale criterio, devono ritenersi soggetti alle disposizioni sulla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).

A11. Sono soggetti all'obbligo della tracciabilità i contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti)?
Si (vedi determinazione n. 10/2010).

A12. E' soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).

A13. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l'obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
Si; l'obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).

A14. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?
Si, i cottimi fiduciari di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.

A15. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite *amministrazione diretta* ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti?
No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 10/2010).

A16. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 10/2010).
Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società *in house* quando le stesse affidano appalti a terzi.

A17. E' soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. *socio operativo*)?
Si, questa fattispecie è soggetta all'obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all'Autorità.

A18. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
No; tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.
Pertanto, secondo la determinazione Avcp n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

A19. Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?
Tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della "filiera delle imprese".
Pertanto, secondo la determinazione Avcp n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

A20. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese?
Si, anche i pagamenti effettuati in favore della mandataria e i pagamenti che quest'ultima effettua verso le mandanti sono sottoposte alla tracciabilità (per le modalità, vedi faq 16 della parte seconda).

A21. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell'ambito dei consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lett. e del Codice dei contratti) e/o delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione (articolo 96 del DPR n. 554/1999; articolo 93 DPR 5 ottobre 2010, n. 270)?
Si; la determinazione Avcp n. 10/2010 ritiene che siano sottoposti agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 ciascuno dei componenti del consorzio e/o della società tra imprese.

A22. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione exarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
Gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo n. 2.7).

A23. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?
Si; anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il codice CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

A24. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle fattispecie delle forniture, lavori o servizi complementari disciplinati, rispettivamente, dall'art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettere a1) e a2) del decreto legislativo n. 163/2006?
Si. Inoltre gli appalti complementari, attivati dopo l'entrata in vigore della legge, sono ascrivibili a nuovo contratto per cui è necessario richiedere un nuovo codice CIG.

A25. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?
Si; il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.

A26. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d'urgenza?
Si. In questi casi il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.

A27. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli *accordi quadro*?
Si. Il codice CIG va richiesto qualora il soggetto che abbia stipulato l'accordo quadro sia diverso da quello che pone in essere il contratto a valle derivato. In questo caso va richiesto un codice "CIG derivato".
Diversamente, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro (si veda la FAQ B17).

A28. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni Consip?
Si; ma la determina n. 8/2010, oltre all'obbligo di richiesta del codice CIG per la stipula della convenzione, precisa che le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini della tracciabilità.

A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
Si; il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 3.

A30. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
Per i suddetti pagamenti non occorre indicare i codici CIG/CUP (vedi determinazione Avcp n. 8/2010, paragrafo 6.1). Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.
Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

A31. Quali soggetti rientrano nella nozione di "stazione appaltante"?
L'Avcp nella determinazione n. 8/2010 ha chiarito quali soggetti rientrano nella nozione di stazione appaltante, indicando come tali le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.
Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 dell'articolo 3 del predetto Codice, e sono: "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"

A32. Quali soggetti rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei)?
La determinazione n. 8 del 2010 stabilisce che rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei), i soggetti anche privati destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

A33. Cosa si intende con l'espressione "filiera delle imprese" contenuta nel comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010?
L'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "**filiera delle imprese**" si intende riferita "**ai subappalti come definiti dall'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici) nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione,anche non esclusiva,del contratto**.
In particolare, l'Avcp precisa che la nozione di "impresa" deve essere riferita alla categoriagenerale di "operatore economico" pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica(es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti) né il tipo di attivitàsvolta.

A34.Cosa si intende con l'espressione "nuovo contratto"?
L'espressione nuovo contratto si intente riferita ai lavori o ai servizi complementari, ainuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore, nonché a quelli aventi ad oggettovarianti in corso d'opera di valore superiore al quinto dell'importo complessivodell'appalto.

B - Quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.

B1.Che cosa è il codice CIG?
Il codice CIG (*codice identificativo di gara*), richiesto a cura del responsabile delprocedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovveroall'acquisizione di servizi e forniture(vedere comunicato del Presidente dell'Avcp del7settembre 2010),è il codice che identifica ilsingolo affidamento(lotto)nell'ambito delprogetto.

B2.Che cosa è il codice CUP?
Il CUP (*codice unico di progetto*) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna unprogetto d'investimento pubblico,sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita.Corrisponde ad una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringaalfanumerica di 15 caratteri.

B3.Ai fini della tracciabilità,che funzione ha il codice CUP? Quandoe come varichiesto?
Come precisato dalla determinazione Avcp n. 10/2010, il codice CUP è necessario perassicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, inriferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro:
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp
Il sistema CUP è ingrado di rilasciare il codice anche per interventi relativi allagestionecorrente.

B4.Quando è obbligatorio richiedere il codice CUP?
La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:
• la presenza di un decisore pubblico;
• la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
• la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
• la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

B5. L'obbligo di richiesta del codice CUP si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di minimo importo?
No; si veda la risposta precedente.

B6. Come si fa a richiedere il codice CIG?
Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo CIG.

B7. E' stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad es. il CIG deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purchè si tratti di un contratto pubblico. Si veda in merito la determinazione n. 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

B8. Nel caso di subappalti o subcontratti, con quali modalità viene effettuato l'adeguamento alla disciplina della tracciabilità finanziaria?
Nel caso di subappalti o subcontratti, l'adeguamento si pone in essere attraverso l'inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell'importo del contratto e dell'oggetto del lavoro.

B9. Sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).
Nel caso di conto già esistente è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 8/2010).

B10. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa?
Come chiarito dalle determinazioni Avcp nn. 8 e 10 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, tali pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei a garantire la piena tracciabilità.
Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP. Resta fermo, invece, l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

B11. Il conto corrente dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
Il conto corrente può riguardare più appalti ovvero per un unico appalto si possono dedicare più conti correnti.

B12. Il bonifico deve indicare il codice CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di opere e prestazioni.

B13. Vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?
Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

B14. E' consentito l'uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo al ricorrere delle condizioni elencate all'articolo 3 comma 2 della legge n. 136: a) per i soggetti ivi previsti che non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

B15. E' consentito l'uso del contante per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale?
Deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti per le spese effettuate dai cassieri, nel rispetto della normativa vigente.
La determinazione Avcp n. 10/2010 precisa al riguardo che le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.
Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

B16. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione al raggruppamento temporaneo di imprese?
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.
Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, Codice dei contratti).
Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

B17. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione agli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura?
E' necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it(cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.
Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.
Quanto detto vale solo nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono – e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna (vedi determinazione n. 10/2010).

B18. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?
In tal caso, il responsabile del procedimento deve provvedere ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, se ha attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.
Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG (vedi determinazione Avcp n. 10/2010).

B19. Come possono essere versati i corrispettivi corrisposti dagli utenti (es. TARSU) ed incassati dai concessionari di servizio pubblico?
Possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

B20. Le spese giornaliere di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici?
Si. Queste spese si riferiscono esclusivamente alle spese quotidiane sostenute dall'appaltatore o dagli operatori economici relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136.

B21. Qual è il limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità?
In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, ad opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3).
Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.
Rimane fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

B22. Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?
Si. Resta ferma l'applicazione di tali disposizioni, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello.
Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (vedi determinazione n. 8/2010, paragrafo 3).

B23. E' previsto un ulteriore obbligo informativo all'Avcp per le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria, o in caso di inefficacia del contratto per gravi violazioni?
Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp.

B24. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010?
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 6 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.

C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
Sì, è necessario chiedere il codice CIG/CUP anche per i contratti (e i subcontratti da essi derivanti) stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.
Tale adempimento, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011).

C2. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
Si. La normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione per i contratti stipulati dopo la data del 7 settembre 2010, ancorchè il contratto sia riferibile a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010, ovvero l'aggiudicazione sia stata decretata prima di questa data.

C3. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d'appalto, con scadenza orginaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?
Si, anche in questo caso il codice CIG va acquisito, se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ance
15/02/2011 n. 248

La vicenda legislativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari può dirsi ormai conclusa.

Infatti, la disciplina introdotta dall`art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha ricevuto chiarimenti e subito modificazioni ad opera del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 e della relativa legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.

Inoltre, sulla materia sono state fornite indicazioni operative da parte dell`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con due determinazioni (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010).

L`ANCE ritiene pertanto opportuno, con il documento allegato, procedere ad un inquadramento generale della materia, riepilogando le soluzioni ai problemi di carattere applicativo ed interpretativo, che si sono posti nella fase di prima attuazione, fornite dalle modifiche legislative, nonché dagli atti di indirizzo dell`Autorità regolatrice del settore, e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte dagli strumenti sopra ricordati.

Si é ritenuto utile anche allegare al documento schemi di clausole da inserire nei contratti per l`attuazione degli obblighi di tracciabilità.

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI A CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (ARTT. 3 E 6 LEGGE N. 13672010; ARTT. 6 E 7 DECRETO LEGGE N. 187/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 217/2010)

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA MATERIA

INDICAZIONI OPERATIVE

Febbraio 2011

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotta dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha ricevuto chiarimenti e subito modificazioni ad opera del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 e della relativa legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.

Inoltre, sulla materia sono state fornite indicazioni operative da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con due determinazioni (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010).

Essendosi dunque conclusa la vicenda legislativa, appare opportuno procedere ad un inquadramento generale della normativa, riepilogando le soluzioni ai problemi di carattere applicativo ed interpretativo, che si sono posti nella fase di prima attuazione, fornite dalle modifiche legislative, nonché dagli atti di indirizzo dell'Autorità regolatrice del settore, e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte dagli strumenti sopra ricordati.

Si ricorda che la disposizione sulla tracciabilità dei flussi finanziari è inserita in una legge contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata denominata "piano straordinario contro le mafie", legge che è stata approvata all'unanimità dal Parlamento.

Si tratta quindi di uno degli strumenti diretti a contenere la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche; la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzazione del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali utilizzazioni degli stessi da parte di imprese malavitose.

Il contenuto degli obblighi di tracciabilità (art. 3, commi 1, 4, 5 e 7)

In sintesi, gli obblighi previsti dall'art. 3 sono i seguenti:

1. tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e cioè ad un contratto con un soggetto pubblico, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati;
2. le medesime operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
3. gli strumenti di pagamenti devono riportare codici identificativi del contratto cui si riferiscono.

Si analizzano di seguito i tre aspetti degli obblighi di tracciabilità.

Conti correnti dedicati

L'art. 3 della legge n. 136 stabilisce che tutti i soggetti che operano nell'ambito dei lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'espressione "anche in via non esclusiva" è stata chiarita dall'art. 6 del d.l. n. 187, secondo cui va interpretata nel senso che ogni operazioni finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione all'amministrazione appaltante, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Ciò significa che:

- non è necessario aprire un conto corrente per ogni commessa pubblica;
- un conto corrente può essere utilizzato per più commesse, così come per una commessa si possono utilizzare più conti correnti;
- sul conto corrente dedicato ad una o più commesse pubbliche possono transitare anche operazioni relative ad attività diverse, ad esempio relative all'attività di edilizia privata dell'impresa. Ciò è confermato anche dal comma 4 dell'art. 3 della legge n. 136, che prevede espressamente la possibilità di utilizzare somme provenienti da conti dedicati ai contratti di lavori, servizi e forniture pubblici per il pagamento di spese estranee agli stessi, disponendo, peraltro che, qualora si voglia reintegrare dette somme lo si dovrà fare mediante strumento di pagamento che consenta la tracciabilità dell'operazione;
- non è necessaria l'accensione di un nuovo conto, ma si può utilizzare come conto corrente dedicato ad una o più commesse anche un conto corrente già esistente;
- in ogni caso è necessario comunicare all'amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In definitiva, dunque, il concetto di conto dedicato si sostanzia nell'obbligo di indicarne gli estremi all'amministrazione.

La comunicazione deve essere effettuata nel termine di sette giorni dall'accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica, in ogni caso prima che venga effettuata un'operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato, secondo quanto precisato dall'Autorità di vigilanza (determinazione n. 8/2010).

Il sistema dei conti dedicati delineato dalla legge, con i chiarimenti forniti dal decreto legge, garantisce, correttamente, un'adeguata libertà nella gestione aziendale della tesoreria, consentendo di utilizzare i conti dedicati, non solo per più commesse, ma anche per attività diverse. In tal modo è possibile per le imprese gestire senza vincoli la propria liquidità.

Ovviamente, questo sistema, come detto, consente anche di reintegrare la disponibilità finanziaria dei conti dedicati mediante versamenti effettuati dall'imprenditore o anche da terzi (ad esempio con pagamenti a fronte di prestazioni dell'impresa rientranti in un'attività diversa da quella oggetto della commessa pubblica); ma i versamenti dovranno essere effettuati sempre con bonifici o altri strumenti tracciabili, essendo in ogni caso vietato che sui conti dedicati transitino versamenti di somme contanti. Ovviamente in questi casi i pagamenti non dovranno contenere

l'indicazione dei codici che caratterizzano la commessa pubblica, di cui si dirà diffusamente più avanti.

Strumenti di pagamento

Il secondo aspetto degli obblighi di tracciabilità riguarda la necessità che tutte le operazioni finanziarie relative ai lavori, servizi e forniture pubblici (che, come detto, devono essere registrati su conti dedicati) siano effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 8/2010, ha contribuito ad individuare gli strumenti alternativi al bonifico, chiarendo che, per assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, essi devono essere idonei a contenere materialmente i codici identificativi della commessa.

Sotto tale profilo sono da considerare idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica. In questo caso, però, è necessario che i codici siano inseriti fin dall'inizio della procedura elettronica dal beneficiario (creditore).

Viceversa, il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), attualmente, non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilita`. Detto servizio consente di effettuare l`incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all`addebito in conto da parte del debitore. L`Autorita` ritiene che il flusso telematico che gestisce il RID, allo stato attuale non sia in grado di gestire i codici.

I codici

Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario connesso alle commesse pubbliche sono costituiti dai codici che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall'amministrazione appaltante e dai contraenti privati.

Si tratta in primo luogo del codice identificativo di gara (CIG) e, ove sia obbligatorio per legge, del codice unico di progetto (CUP).

Il CIG è attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici alla stazione appaltante in capo alla quale è posto l'onere di acquisirlo e di riportarlo nei mandati di pagamento.

Proprio a seguito del D.L. n. 187 il CIG e` divenuto obbligatorio per tutte le procedure finalizzate alla realizzazione di lavori, alla acquisizione di forniture o servizi, indipendentemente dall`importo e dalla tipologia dell`appalto. Dovra` essere richiesto, quindi, anche per gli appalti in passato esclusi (contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contratti per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, nonche` contratti esclusi dall`applicazione delle procedure di gara di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice).

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente alla indizione della gara e deve essere indicato nel bando, ovvero nella lettera di invito a presentare l`offerta (per le procedure senza bando).

Qualora il contratto sia eseguito in via d`urgenza e non vi sia la possibilita` di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al piu` tardi, nell`ordinativo di pagamento.

Aggiungiamo, pero`, che, in questo caso, le imprese che eseguono i lavori in via d`urgenza, per gli eventuali pagamenti da effettuare prima di ricevere il corrispettivo dall`amministrazione, dovranno comunque indicare il CIG ed eventualmente il CUP, per cui dovranno richiederlo alla stazione appaltante.

Per quanto riguarda il CUP (codice unico di progetto) esso e` obbligatorio, ai sensi dell`art. 11 della legge n. 3/2003 e delle delibere CIPE di attuazione, per i progetti di investimento pubblico.

In proposito si specifica che tutti i progetti relativi ai lavori, salvo quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, sono da considerare progetti di investimento.

Il CUP deve essere richiesto dall`ente o soggetto aggiudicatore (delibera CIPE n. 143/2002). Percio` nell`ipotesi che non sia noto, le imprese dovranno richiederlo alla stazione appaltante.

I privati concessionari ed i privati titolari del diritto a costruire, che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, dovranno richiedere il CUP direttamente alla struttura di supporto CUP che opera presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito cupweb.tesoro.it.

Tipologie particolari di pagamenti

I commi 2 e 3 dell'art. 3 indicano alcune tipologie di pagamenti per i quali gli obblighi di tracciabilità assumono caratteri particolari.

Il comma due riguarda i seguenti pagamenti:

- retribuzioni dei dipendenti;
- corrispettivi per consulenze (legali, tributarie, ecc.);
- spese generali (spese di funzionamento degli uffici come canoni di affitto, cancelleria, macchinari presenti negli uffici, oneri finanziari compresi le cauzioni e le polizze assicurative, spese per i contratti, ecc.) (art. 32, comma 4, d.p.r. n. 207/2010);
- provviste per immobilizzazioni tecniche (attrezzature, macchinari).

Si tratta per lo più di pagamenti a fronte di prestazioni che non riguardano una singola commessa ma si possono riferire a più commesse, o anche ad attività diverse dell'impresa.

Tenendo conto di tale caratteristica, la norma prevede che detti pagamenti possano essere eseguiti attraverso un conto dedicato ad un determinato contratto anche se non siano riferibili interamente ad esso.

Ad esempio se un macchinario viene acquistato per essere utilizzato per più commesse, il relativo pagamento sarà effettuato sul conto indicato per una qualsiasi commessa per l'intero ammontare, mentre non sarà registrato sui conti relativi alle altre commesse.

Per queste tipologie di pagamenti l'Autorità di vigilanza ha chiarito che non è necessario indicare il CUP o CIG. Questa circostanza fa si che possano essere usati strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico ed alla RI.BA., anche se non consentono l'indicazione dei codici, quali gli assegni.

L'Autorità di vigilanza ha confermato questa impostazione, precisando che la possibilità di utilizzare assegni bancari o postali è subordinata alle condizioni che siano tratti da un conto dedicato e siano muniti della clausola di non trasferibilità. Peraltro, secondo l'Autorità l'utilizzazione dell'assegno non trasferibile dovrebbe essere limitata all'ipotesi in cui i destinatari dei pagamenti non siano titolari di conto corrente.

Altra categoria di operazioni finanziarie per le quali gli obblighi di tracciabilità sono attenutati è quella costituita dai pagamenti indicati al comma 3 e cioè i pagamenti per:

- enti previdenziali, assicurativi e istituzionali (contributi Inps, Inail e Casse edili);
- tributi;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.);
- le spese giornaliere.

Per questi pagamenti l'art. 3 della legge n. 136 non prevede la necessità di utilizzare un conto dedicato, ma il D.L. n. 187, all'art. 6, precisa che devono essere comunque effettuati mediante strumenti di pagamento che ne assicurino la tracciabilità.

L'Autorità di vigilanza ha precisato che anche in questi casi non è necessaria l'indicazione dei codici. Dunque è possibile usare strumenti di pagamento diversi dal bonifico o dalla RI.BA., come ad esempio, le carte di pagamento. Ai fini di pagamenti ripetitivi ed a scadenze fisse, come quelli per energia elettrica, telefonia, ecc., in favore dei gestori di servizi pubblici, la non necessità di indicazione dei codici consente anche l'utilizzazione del RID, che si risolve comunque in un addebito su conto corrente.

Le spese giornaliere

Un discorso a parte va fatto per le spese giornaliere.

Esse di identificano con le piccole spese legate al funzionamento del cantiere, non rientranti nelle categorie precedentemente indicate, come, ad esempio, spese per acquisti urgenti di attrezzature o materiali, per il combustibile dei macchinari o vetture adibite al cantiere, spese per il trasferimento del personale o per il suo sostentamento, qualora non vi sia servizio di mensa, ecc..

La norma stabilisce che per tali spese, che possono avere un importo massimo di 1.500 euro, è possibile utilizzare sistemi diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Tuttavia, la legge di conversione del D.L. n. 187 ha introdotto un'ulteriore disposizione che consente la costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di

rendicontazione, effettuata mediante bonifico, o altro strumento tracciabile, in favore di uno o più dipendenti.

La disposizione, di non facile lettura, ci sembra possa essere interpretata nel senso di consentire una deroga al principio generale del divieto di utilizzazione dei contanti per le spese giornaliere, consentita solo se si pone in essere la procedura ivi prevista.

Questa interpretazione sembra ragionevole, in primo luogo alla luce delle espressioni letterali utilizzate dal legislatore, laddove l'uso della parola "attingere" evoca immediatamente l'utilizzazione del contante; in secondo luogo, in base alla considerazione che, ove si accettasse una interpretazione contraria, che non ritenesse la disposizione derogatoria del divieto di contante, la disposizione stessa sarebbe inutile e priva di significato ed è noto che uno dei criteri interpretativi delle leggi elaborati dalla giurisprudenza consiste proprio nel dare la preferenza all'interpretazione secondo cui la norma acquista significato e senso compiuto, rispetto a quella in base alla quale sarebbe priva di significato.

Quanto alle modalità di costituzione del fondo cassa, a nostro avviso, una prima possibilità è costituita dalla emanazione da parte dell'imprenditore di un bonifico su un conto corrente (magari costituito ad hoc) di un dipendente (es.: capo cantiere) dal quale lo stesso potrà prelevare per le spese giornaliere nei limiti previsti dalla legge.
Oppure, l'imprenditore potrà emettere un assegno non trasferibile in favore del dipendente, che lo cambierà in contanti, costituendo il fondo cassa. In entrambi i casi sarà cura del dipendente responsabile conservare idonea documentazione, tanto dei prelevamenti sul proprio conto corrente, ovvero dell'incasso dell'assegno non trasferibile, quanto delle singole spese effettuate, attraverso gli scontrini o ricevute fiscali.
In tal modo viene garantita la tracciabilità di tutte le spese effettuate.

Quanto al limite di 1.500 euro delle spese giornaliere, l'Autorità con la determinazione n. 10 ha confermato quanto espresso nella precedente n. 8 circa il fatto che la soglia è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.

Ipotesi particolari di attuazione degli obblighi di tracciabilità

In relazione agli obblighi di tracciabilità ed in particolare a quello di indicare il CIG ed il CUP, si sono posti problemi con riferimento ad alcune situazioni particolari.

La prima riguarda il caso dell'acquisto complessivo di forniture destinate a più cantieri relativi ad appalti pubblici, ovvero destinate in parte ad appalti pubblici ed in parte ed attività diversa.

In questi casi, poiché il pagamento è unico e unica è la fattura, sarà sufficiente, ai fini della tracciabilità, utilizzare uno qualsiasi dei conti dedicati alle commesse interessate, indicando i codici relativi ad una sola commessa, in analogia a quanto la legge dispone per i pagamenti di cui al comma 2.

Una seconda fattispecie particolare riguarda gli acquisti fatti per il magazzino e non destinati immediatamente a commesse pubbliche.

In tale ipotesi non si applicano gli obblighi di tracciabilità di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136, proprio perché essi presuppongono la destinazione dell'acquisto ad una commessa pubblica. Ciò non esclude che i materiali stoccati siano poi utilizzati in una commessa pubblica, ma in tal caso non vi saranno operazioni finanziarie da tracciare.

Le soluzioni qui suggerite sono state confermate dall'Autorità di vigilanza nella determinazione n. 10. Tuttavia, si richiama l'attenzione delle imprese sulla necessità di conservare idonea documentazione atta a dimostrare gli acquisti per il magazzino e la destinazione successiva dei materiali acquistati, al fine di poter ricostruire a posteriori il flusso finanziario relativo a ciascuna commessa.

Ambito di applicazione soggettivo

L'ambito di applicazione della normativa va individuato in primo luogo sotto il profilo soggettivo, verificando quali sono i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità. E ciò tanto dal punto di vista degli operatori economici, quanto da quello delle stazioni appaltanti.

1. <u>I soggetti economici. La filiera delle imprese</u>

   Il comma 1 dell'art. 3 indica come soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese, i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

   Il D.L. n. 187 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita ai subappalti, come definiti dall'art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/06, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

   In particolare, quest'ultima disposizione ha posto l'accento sui rapporti contrattuali che hanno un nesso diretto con la prestazione oggetto del contratto principale.

   A nostro avviso sono pertanto soggetti alla tracciabilità, in primo luogo il rapporto tra l'appaltatore ed il subappaltatore (si tratta di rapporto contrattuale avente il medesimo oggetto del rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore, sebbene più limitato); in secondo luogo sono soggetti a tracciabilità i rapporti contrattuali tra l'appaltatore e gli altri subcontraenti, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni (forniture, forniture con posa in opera, noli, contratti di servizi, di trasporto, di prestazione d'opera, ecc.) in quanto in tutti i casi si tratta di rapporti contrattuali direttamente finalizzati all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto principale.
   La stessa caratteristica rivestono poi tutti i contratti stipulati dal subappaltatore, perché, come si è visto, quest'ultimo realizza una parte dell'opera.

   Invece, non sono più soggetti agli obblighi di tracciabilità i rapporti contrattuali instaurati dai subcontraenti dell'appaltatore (diversi dai subappaltatori) e da quelli del subappaltatore con i propri contraenti, perché in tali ipotesi viene meno il nesso di causalità diretto con l'oggetto dell'appalto principale.

   Per fare un esempio, il rapporto contrattuale tra l'appaltatore (o il subappaltatore) di un'opera ed il fornitore di calcestruzzo è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto il calcestruzzo

è stato acquistato proprio per realizzare quell'opera; ma il rapporto tra quest'ultimo ed il fornitore di cemento non lo è, perché il fornitore-produttore di calcestruzzo compra il cemento per produrre calcestruzzo, indipendentemente dalla fornitura per quell'appalto specifico e, dunque, senza una finalizzazione diretta con esso.

Ciò significa che il fornitore di calcestruzzo dovrà avere un conto dedicato sul quale ricevere i pagamenti effettuati dall'appaltatore (o dal subappaltatore) con strumento tracciabile ed indicazione dei codici, ma a sua volta non è tenuto a pagare il fornitore di cemento su conto dedicato e con indicazione dei codici.

2. Le stazioni appaltanti

Anche le stazioni appaltanti sono destinatarie delle norme sulle tracciabilità. Queste, infatti, pongono a carico delle stesse una serie di obblighi, e precisamente:

- richiedere il CIG all'Autorità di vigilanza ed il CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- inserire nei contratti di appalto la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità;
- emettere i mandati di pagamento sui conti correnti comunicati degli operatori economici;
- indicare negli stessi il CIG ed il CUP;
- verificare che nei contratti stipulati dall'appaltatore e dal subappaltatore sia inserita la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

E' dunque rilevante individuare quali siano le stazioni appaltanti cui si applica la normativa in questione.

Sotto questo profilo secondo l'Autorità di vigilanza sono soggetti agli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del codice dei contratti pubblici e, dunque, tutti i soggetti di cui all'art. 32, compresi i concessionari di lavori pubblici (lett. b), i beneficiari di un contributo pubblico (lett. d), i concessionari di servizi pubblici (lett. f), i privati titolari di un permesso a costruire che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori (lett. g).

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai soggetti che operano nei settori speciali menzionati all'art. 207 del codice (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, soggetti titolari di un diritto speciale o esclusivo). Per quanto riguarda le imprese pubbliche, l'Autorità ha precisato che sono da ritenersi esclusi della normativa in esame i contratti di diritto privato stipulati dalle stesse imprese al di fuori dell'attività indicata nella parte III del codice.

L'applicazione sotto il profilo oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, l'ampia dizione usata dal legislatore nell'indicare i soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici) giustifica, secondo l'Autorità, l'applicazione della normativa a tutte le tipologie di contratti che soggiacciono all'applicazione del codice dei contratti pubblici.

Vi rientrano, perciò, anche gli appalti di lavori, servizi e forniture esclusi dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione del codice (titolo II, parte I) tra i quali, ad esempio, i contratti segretati di cui all'art. 17 del codice.

Vi rientrano anche le concessioni di lavori pubblici ed, in generale, i contratti di partenariato pubblico-privato, tra i quali quelli di leasing in costruendo. Vi rientrano, infine, i contratti in economia di cui all'art. 125 del codice.

Vi rientrano, aggiungiamo, anche gli affidamenti a contraente generale che sono una particolare tipologia di appalti di lavori, aventi per oggetto l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante.

Le concessioni di lavori

Come abbiamo visto, secondo quanto sostenuto dall'Autorità, le concessioni di lavori pubblici rientrano nell'applicazione della normativa sulla tracciabilità, sia sotto il profilo degli operatori economici, relativamente al contratto di concessione stipulato con il committente, sia come stazioni appaltanti relativamente ai contratti di appalto stipulati a valle della concessione.
L'Autorità specifica, poi, che sono soggetti a tracciabilità anche i contratti affidati direttamente dai concessionari ad imprese collegate ai sensi dell'art. 149 del codice dei contratti pubblici.

Lavori in house

Non sono, invece, soggette alla disciplina sulla tracciabilità, secondo l'Autorità di vigilanza, le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti *in house*).
In questo caso, infatti, non si configura la fattispecie del contratto di appalto, per mancanza del requisito della terzietà del soggetto esecutore, ma si tratta di una modalità organizzativa dell'amministrazione. La disciplina sulla tracciabilità, però, si applica agli eventuali appalti stipulati con terzi dalla società in house.

Comunicazione del conto dedicato

Il comma 7, dell'art. 3, legge n. 136 impone ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente o dei conti correnti bancari o postali sui quali saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all'appalto; le generalità ed il codice fiscale, delle persone autorizzate ad operare su di essi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si è posto precedentemente in evidenza che si tratta di obblighi nei quali, in definitiva, si sostanzia il concetto di "conto dedicato"; ciò spiega la circostanza che tali obblighi siano soggetti alle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010. In particolare l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta una sanzione da 500 a 3.000 euro.

Come già visto, la comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dall'accensione del conto; nell'ipotesi di utilizzazione di un conto preesistente i sette giorni decorrono, secondo la norma, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'Autorità precisa che il termine "utilizzazione" deve essere inteso come "destinazione" del

conto, dato che la comunicazione relativa agli estremi del conto deve comunque precedere l'operazione con la quale il conto viene utilizzato.

Si ricorda, in ogni caso, che l'obbligo di comunicazione grava su ciascuno dei soggetti subappaltatori o subcontraenti tenuti alla tracciabilità, i quali devono rendere le informazioni direttamente alla stazione appaltante e non per il tramite dell'appaltatore. Sarà, perciò, opportuno che l'appaltatore inserisca nei contratti con i propri subcontraenti una clausola ad hoc, sul modello di quella predisposta nell'allegato.
Nel contratto con il subappaltatore, sarà inoltre opportuno prevedere l'obbligo per il subappaltatore di inserire analoga clausola nei contratti che stipulerà con i propri subcontraenti.

Sempre a proposito dell'obbligo di comunicazione, nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Autorità adotta una interpretazione prettamente pratica.
Viene, infatti, previsto che, data la possibilità che un fornitore abbia stipulato più contratti con la medesima stazione appaltante, questi possa comunicare una sola volta gli estremi del conto corrente dedicato, specificando che farà riferimento a quest'ultimo per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri dei quali sarà parte.

Le clausole contrattuali

Ai sensi del comma 8, gli obblighi di tracciabilità non operano automaticamente "ex lege", ma devono essere previsti da una clausola contrattuale appositamente predisposta:

- dalla stazione appaltante, che la inserisce nel contratto di appalto;
- dall'appaltatore, che la inserisce nei contratti stipulati con i subappaltatori o con gli altri subcontraenti;
- dal subappaltatore, che la inserisce nei contratti con i propri subcontraenti.

La mancanza della clausola comporta la nullità del relativo contratto.

Si richiama dunque l'attenzione sulla necessità di adeguare nel senso sopra indicato anche i c.d. ordini per le forniture che si utilizzano nella prassi commerciale.

Il controllo sulla presenza della clausola di tracciabilità nel contratto è onere della stazione appaltante (comma 9). A quest'ultima debbono essere, pertanto, trasmessi tutti i contratti della filiera. Poiché la legge non specifica i soggetti sui quali incombe l'obbligo della trasmissione, sembra ragionevole ritenere che sia l'appaltatore ad effettuarla per i propri subcontraenti ed il subappaltatore per i propri (a tal fine è utile che l'appaltatore inserisca un'apposita clausola nel contratto di subappalto).

Per facilitare la predisposizione delle clausole in argomento da parte delle imprese interessate, in allegato alla presente circolare sono contenuti degli schemi tipo.

Casi particolari di applicazione della normativa

1. Associazioni temporanee di imprese, consorzi e consorzi stabili

Come è noto, alla base delle associazioni temporanee di impresa, vi è un contratto di mandato con rappresentanza, ma non vi è alcuna organizzazione fra le imprese, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia, ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Da ciò deriva che ciascuna impresa associata è soggetta agli obblighi di tracciabilità.

In particolare, laddove l'esecuzione dei lavori è realizzata pro quota dalle imprese riunite, i pagamenti vengono effettuati dalla stazione appaltante alla mandataria, la quale trasferisce la quota di spettanza alle mandanti. I contratti con i subcontraenti sono direttamente stipulati dalle singole imprese facenti parte dell'associazione.
Pertanto sono soggetti a tracciabilità tanto i pagamenti della stazione appaltante alla mandataria, quanto quelli effettuati da quest'ultima alle mandanti ed, ovviamente, tutti i pagamenti effettuati dalla mandataria e dalle mandanti ai propri subcontraenti. Tanto la mandataria quanto le mandanti dovranno dunque comunicare il proprio conto corrente dedicato (oltre ai loro subcontraenti). Il CIG e CUP sono gli stessi per tutti i pagamenti, trattandosi di un'unica commessa.

Va infine precisato che, nell'ipotesi in cui l'ATI abbia costituito una società per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 (art. 93 del D.P.R. n. 207/2010), anche i rapporti tra questa ed i propri contraenti, nonché i rapporti tra la società e le imprese facenti parte dell'ATI (ai fini del ripianamento costi) sono soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Per quanto riguarda poi i consorzi di concorrenti [art. 34, comma 1, lett. e) del codice dei contratti], sebbene ai fini dei requisiti per la partecipazione alle gare la fattispecie sia equiparata alle ATI, va tenuto presente che il consorzio ha una sua personalità giuridica e autonomia fiscale. È perciò un soggetto che ha rapporti con la stazione appaltante ai fini dei pagamenti che successivamente trasferisce pro quota alle imprese consorziate. Ne consegue che anche il consorzio dovrà avere un proprio conto dedicato.

Infine, per quanto riguarda i consorzi stabili, la questione si pone nei seguenti termini.

Il consorzio stabile può utilizzare due modalità alternative di esecuzione dei lavori:

a) eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione; in tal caso riceve i pagamenti dalla stazione appaltante e instaura rapporti con i subcontraenti.
In tal caso è il consorzio stabile che dovrà avere il conto dedicato;

b) indica le imprese che realizzeranno i lavori: in questo caso sono le imprese esecutrici che hanno rapporti diretti con i subcontraenti e che, pertanto, dovranno avere i conti dedicati. Ma poiché i pagamenti da parte della stazione appaltante vengono effettuati per il tramite del consorzio stabile, che poi li trasferisce pro quota alle imprese consorziate, esecutrici dei lavori, anche il consorzio stabile dovrà avere un conto dedicato.

2. Cessione di crediti

   Nelle cessioni di crediti i cessionari sono tenuti ad effettuare il pagamento all'impresa cedente mediante strumenti di pagamento tracciabili sul conto corrente dedicato, indicando il CIG d il CUP.

   Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Sanzioni

Si premette che le imprese non hanno il dovere di controllo sull'adempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei propri contraenti. Tuttavia, il comma 8 dell'art. 3, legge n. 136/2010 stabilisce un generico dovere (non sanzionato) dell'appaltatore, subappaltatore, subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante stessa.

In ogni caso la normativa stabilisce alcune sanzioni per le diverse ipotesi di inadempimento degli obblighi di tracciabilità.

In primo luogo si prevedono sanzioni di tipo civilistico:

a) come si è già visto il mancato inserimento nei contratti della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità comporta la nullità del contratto, che pertanto sarà da considerare come mai stipulato.
   Pertanto, qualora la stazione appaltante rilevi, nell'ambito della specifica attività di controllo che le è attribuita dalla legge, la nullità del contratto per mancanza della clausola di tracciabilità, le parti dovranno stipulare un nuovo contratto;

b) una seconda sanzione civilistica è prevista dal comma 9 bis dell'art. 3, legge n. 136, per l'ipotesi di mancata utilizzazione di uno strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e consiste nella risoluzione del contratto cui afferisce l'operazione finanziaria stessa (appalto, subappalto o altro subcontratto).

Da notare che, relativamente a questa sanzione, vi è stata un'evoluzione normativa che ne ha temperato gli effetti. Mentre, infatti, il testo originario della legge prevedeva la risoluzione del contratto per ogni ipotesi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità, il D.L. n. 187 l'ha limitata all'ipotesi di inadempimento più grave, mantenendone però il carattere di effetto automatico ex lege.

Con la legge di conversione n. 217, è stata introdotta una modifica, secondo cui il mancato utilizzo dello strumento di pagamento tracciabile "costituisce causa di risoluzione del contratto". Pertanto, la sanzione non è più automatica, ma richiede un'apposita azione giudiziaria promossa, previa valutazione circa l'opportunità di intervenire in tal senso, da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

L'art. 6 della legge n. 136 prevede poi anche delle sanzioni pecuniarie, di tipo amministrativo, per la violazione degli obblighi di tracciabilità, graduate secondo la gravità della violazione.

In particolare:

a) le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o società Poste italiane, e cioè i pagamenti in contanti, comportano una sanzione pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della stessa transazione;

b) le transazioni effettuate su conto corrente non dedicato, ovvero con strumenti di pagamento non idonei, ovvero senza l'indicazione dei codici, comportano una sanzione pecuniaria dal 2 al 10 per cento della transazione stessa;

c) il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato senza strumento di pagamento idoneo comporta una sanzione pecuniaria dal 2 al 5 per cento dell'accredito;

d) l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi identificativi del conto dedicato e della persona delegata ad operare su di esso comporta la sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro.

Competente ad applicare le sanzioni è il Prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi di tracciabilità è regolato dalla legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative.

Contro il provvedimento del Prefetto che applica la sanzione si può fare opposizione al giudice del luogo ove ha sede il Prefetto stesso.

Il Prefetto può venire a conoscenza delle violazioni agli obblighi di tracciabilità dalla stazione appaltante, dall'appaltatore o subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della controparte, ovvero dall'autorità giudiziaria, nell'ambito di un'indagine (come precisa il comma 5 bis dell'art. 6).

Peraltro, è possibile che il Prefetto ne venga a conoscenza direttamente, nell'ambito degli accessi e accertamenti ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 490/1994.

Disposizioni transitorie

Il testo originario dell'art. 3 non conteneva disposizioni in merito all'applicabilità della nuova normativa ai rapporti derivanti da contratti già stipulati alla data della sua entrata in vigore.

La questione, che ha costituito uno dei principali problemi in fase di prima applicazione, è stata risolta dal D.L. n. 187 e dalle ulteriori modifiche introdotte nella legge di conversione n. 217.

Infatti il D.L. ha chiarito che le disposizioni introdotte dall'art. 3 della legge n. 136 si applicano dall'entrata in vigore di queste (7 settembre 2010) esclusivamente ai contratti sottoscritti successivamente a quella data ed ai relativi subcontratti.

Lo stesso D.L. conteneva, poi, una disposizione transitoria per la quale i contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 ed i relativi subcontratti (anche se stipulati successivamente a quella data) dovevano essere adeguati alla nuova normativa, con l'introduzione della clausola sugli obblighi di tracciabilità, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 136 (7 settembre 2010).

Questa disposizione transitoria è stata modificata dalla legge di conversione del decreto (legge n. 217), nel senso che i 180 giorni previsti per adeguare i contratti decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 217 e cioè dal 19 dicembre 2010.

Il periodo transitorio viene dunque a scadere il 17 giugno 2011. A partire dal 18 giugno si dovrà applicare la nuova normativa per tutti i pagamenti ancora da effettuare.

Peraltro, con una ulteriore modifica al Decreto Legge n. 187/2010, viene previsto che tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Ciò significa che non è necessario inserire la clausola che prevede gli obblighi di tracciabilità nei contratti di appalto già stipulati e nei relativi subcontratti, perché tali obblighi diventeranno efficaci "ex lege" a partire dalla scadenza del periodo transitorio (18 giugno 2011).

Durante questo periodo, ovviamente i pagamenti potranno essere effettuati secondo le vecchie procedure.

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

SCHEMI DI CLAUSOLE

DA INSERIRE NEI CONTRATTI

PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Febbraio 2011

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Schema di clausola da inserire nel contratto di subappalto

Art. ……(OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; art. 3, legge n. 136/2010)

1) L'impresa…….., in qualità di subappaltatrice dell'impresa…….., titolare del contratto di appalto per i lavori di …….., stipulato con …….(indicare la stazione appaltante) in data……..…. rep. n……. identificato con CIG n. …... e CUP n. …..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare si impegna a:

   a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

   b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;

   c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

2) L'impresa subappaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla stazione appaltante (……) copia dei contratti stessi.

3) L'impresa ……... (indicare l'impresa appaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L'impresa ……. (indicare l'impresa appaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante……

4) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (……..) ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di …….. dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Schema di clausola da inserire nei contratti tra subappaltatore e propri subcontraenti

Art. ……(OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; art. 3, legge n. 136/2010)

1) L'impresa……..….., in qualità di subcontraente dell'impresa…….., subappaltatrice dei lavori …….., [contratto di appalto stipulato con …….(indicare la stazione appaltante) in data .. …. repertorio n….. identificato con CIG n. …. e CUP n. ….] si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all'impresa subappaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2) L'impresa ….. (indicare l'impresa subappaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L'impresa …….. (indicare l'impresa subappaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante……

3) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (…..) ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di …….. dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbiano avuto notizia.

Schema di clausola da inserire nei contratti tra appaltatore e propri subcontraenti (diversi dal subappaltatore)

Art. ……(OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; art. 3, legge n. 136/2010)

4) L'impresa…….., in qualità di subcontraente dell'impresa…….., appaltatrice dei lavori …….., [contratto di appalto stipulato con …….(indicare la stazione appaltante) in data …..….. repertorio n….. identificato con CIG n. …. e CUP n. ….] si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all'impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5) L'impresa …….... (indicare l'impresa appaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L'impresa …….... (indicare l'impresa appaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante……

6) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (……....) ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di ……..…. dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbiano avuto notizia.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Ufficio del bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile

Roma, 18 FEB 2011

1. Premessa

Con il presente avviso, che sostituisce ed aggiorna il precedente del 23 settembre 2010, si forniscono indicazioni in ordine al *modus operandi* volto a dare attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 , come modificata ed integrata dal d.l. n. 187 del 2010 convertito nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010.

E' noto che le prescrizioni in materia *de qua* hanno suscitato notevoli problemi interpretativi ed applicativi, anche perché tali previsioni sembrano riferirsi a tutte le specie di contratti pubblici, indipendentemente dal valore del contratto ovvero dal procedimento di aggiudicazione.

Si rammenta, inoltre, che le norme impongono obblighi specifici sia in capo alla stazione appaltante, sia in capo agli operatori economici e prevedono la comminazione delle seguenti **sanzioni in caso di inosservanza**:

- mancato inserimento nei contratti della apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: **nullità assoluta del contratto**;
- mancato intervento nelle transazioni delle banche o delle Poste italiane Spa: **sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione e risoluzione del rapporto contrattuale**;
- transazioni eseguite su conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale: **sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione**;
- omessa indicazione del CIG nel bonifico bancario o postale: **sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione;**
- reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito;
- omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000**.

2. Il quadro interpretativo

In tema di tracciabilità, la AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha adottato due fondamentali determinazioni – n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 – per fornire indicazioni, anche interpretative, alle pubbliche amministrazioni. Per un esame compiuto dei loro contenuti si rinvia al sito dell'Autorità www.avcp.it sul quale sono anche pubblicate FAQ che l'Autorità aggiorna periodicamente.

3. Ricognizione dell'ambito di applicazione

Le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei pagamenti contenute nella legge n°136 del 2010 si applicano anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché non si rinvengono né ragioni, né prescrizioni normative intese ad escludere la Presidenza dal novero delle amministrazioni coinvolte.
Sotto il profilo oggettivo, come desumibile dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6 della legge n° 136 del 2010, sono sottoposte alle nuove norme, come ribadito dall'AVCP, le seguenti fattispecie:

1. contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione di cui al Titolo II, Parte I, del decreto legislativo n° 163 del 2006 - Codice dei contratti pubblici;
2. concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi *ex* articolo 30 del Codice dei contratti;
3. contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
4. contratti di subappalto e subfornitura;
5. contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti;
6. l'erogazione e la concessione di provvidenze pubbliche.

Pertanto, le previsioni della legge n°136 del 2010 si applicano **ai contratti di appalto,** inclusi quelli previsti dagli articoli dal 16 al 27 del Codice dei contratti pubblici.

Più precisamente, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità anche i contratti secretati o che esigano particolari misure di sicurezza e quelli aggiudicati in base alle nome internazionali.
Inoltre, tale applicazione si estende anche ai servizi indicati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.

Resterebbero, comunque, escluse dagli obblighi di tracciabilità, talune fattispecie contemplate dall'articolo 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, poiché non qualificabili come contratti d'appalto, quali ad esempio:

a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);

b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);

c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).

In relazione al comma 2 dell'articolo 19, sono altresì esclusi dagli obblighi di tracciabilità, gli "*appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato*". Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto già tracciate sulla base di altre disposizioni normative.

Gli obblighi di tracciabilità si applicano ai contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.
I contratti sottoscritti antecedentemente al 7 settembre 2010, in forza delle prescrizioni del d.l. n° 187 del 2010, devono essere adeguati alle norme in materia entro il 16 giugno 2011 (ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

Si ricorda, infine, che sono da considerarsi esclusi dagli obblighi in materia di tracciabilità gli accordi tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della legge

n° 241 del 1990, (che in quanto tali non hanno le caratteristiche dei contratti d'appalto), e gli affidamenti riguardanti le società *in house* .

Nota bene: gli obblighi di tracciabilità sussistono, ex articolo 6 della legge n. 136 del 2010, anche per l'erogazione e la concessione di contributi pubblici. In tale ipotesi l'obbligo è assolto mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento quali il bonifico bancario o postale o di altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità (Ri.ba).

Pertanto, nei casi, ad esempio, di compartecipazione a progetti, cofinanziamenti, erogazioni di contributi, fermo l'obbligo di tracciabilità, non sussiste un ulteriore obbligo di richiedere il CIG, e di utilizzazione, da parte del beneficiario, di uno o più conti correnti dedicati.

Analogamente, i pagamenti delle fideiussioni a seguito delle commesse devono essere eseguiti con bonifico, (o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità) ma non deve essere indicato il codice CIG/CUP.

Resta fermo, per i casi suddetti , l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

4. Obblighi per le PP.AA in tema di tracciabilità

a) Codice Identificativo Gara (CIG) e Codice Unico del Progetto (CUP)

L'utilizzazione, a fini di tracciabilità dei pagamenti, del CIG e del CUP ha subito talune modifiche rilevanti a contenute nel d.l. n°187 del 2010.
Infatti a decorrere dal 13 novembre 2010 il CIG ha assunto carattere obbligatorio per tutti i contratti di appalto, rimanendo il CUP delimitato alle sole fattispecie di investimenti pubblici.

Per i contratti sottoscritti tra il 7 settembre 2010 ed il 13 novembre 2010, vigente la precedente normativa in tema di tracciabilità, gli impegni e i pagamenti assunti, potranno essere inviati con il codice CUP, originariamente utilizzato nella procedura di affidamento, da inserirsi nella causale di pagamento dell'impegno o del mandato informatico.

Per i contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto,

anche se esso risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG., purché tali pagamenti siano effettuati entro e non oltre il 16 giugno 2011.

b) Clausola contrattuale

Tutti i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, devono recare, sin dalla sottoscrizione, le clausole in materia di tracciabilità.
Per i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010, l'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 187 del 2010 prevede un meccanismo di integrazione automatica valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle. Tuttavia, come suggerito dalla AVCP, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, è opportuno inviare agli aggiudicatari una comunicazione relativa alla avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati contestualmente alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente richiesto. Tale documentazione dovrà essere allegata agli atti inviati all'UBRRAC per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

c) c/c "dedicato"

La legge n° 136 del 2010 ha previsto l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 3, (ovvero appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese, nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche) di impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati *«anche in via non esclusiva»*.
Successivamente l'art. 6, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, ha interpretato l'espressione «anche in via non esclusiva», nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.
E' comunque necessario che, per ciascuna commessa, sia formalmente effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del predetto articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati.
Non vi è, inoltre, l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti in quanto possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Nel caso di conto già esistente è però necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre, nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione.

In definitiva, se si tratta di nuovo conto corrente "dedicato" il termine di 7 giorni decorre dalla data della sua accensione, se invece si utilizza un conto corrente già esistente, il termine decorre dalla stipula del contratto di appalto.

d) bonifico bancario o postale

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Modalità per richiedere il CIG/CUP

Il CIG dovrà essere richiesto per tutti gli appalti, anche quelli di importo inferiore a 20.000 euro stipulati ex articolo 50, comma 8 lettera c) del DPCM 22 novembre 2010 (disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della PCM), nonché per i contratti esclusi dall'applicazione delle procedure di gara di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice dei contratti pubblici.

Tutti i Centri di Responsabilità, in qualità di stazioni appaltanti, sono dunque tenuti a richiedere all'Autorità il CIG. Si rammenta che tale adempimento deve essere effettuato esclusivamente dal Responsabile del Procedimento (art. 10, commi 1 e 9, del Codice dei contratti pubblici) tramite la procedura telematica attiva presso il sito della AVCP.

Il CIG deve essere richiesto in un momento antecedente all'inizio della procedura di gara, in quanto, a seconda della procedura adottata o dalla tipologia di contratto affidato, deve essere indicato:

- nel bando di gara;
- nell'avviso pubblico;
- nella lettera di invito a presentare l'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando);
- nella lettera d'ordine (a fronte di un preventivo rilasciato dal fornitore o di un listino).

Qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al più tardi, nel mandato di pagamento. In questo caso, le imprese

aggiudicatarie sono comunque tenute ad indicare il CIG (ed ove necessario il CUP) per gli eventuali pagamenti da effettuare prima di ricevere il corrispettivo dall'amministrazione; per tale motivo, la stazione appaltante dovrà, comunque, provvedere ad acquisirlo tempestivamente al fine di comunicarlo all'impresa aggiudicataria.

Unitamente al CIG, il sistema informativo dell'Autorità fornisce un ulteriore codice denominato "numero gara". Tale codice, che identifica la gara nel suo complesso, deve essere indicato al momento del versamento del contributo per il funzionamento all'Autorità, ove dovuto (vale a dire nel caso di contratti di lavori pubblici il cui valore stimato risulti di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, ovvero nel caso di contratti di servizi e forniture pubbliche il cui valore stimato risulti di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro).

La gestione in procedura SICOGE del codice CIG e del codice CUP nel periodo di prima applicazione avverrà in via provvisoria con le seguenti modalità:

- il codice CIG dovrà essere inserito nella causale di pagamento del mandato, come espressamente consentito per il periodo transitorio dall'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 s.m.i.;

- il codice CUP dovrà essere inserito con le modalità già note.

Casi particolari:

a) nel caso di una gara divisa in più lotti, e in più aggiudicatari, l'Autorità attribuisce un solo numero di gara ma tanti CIG quanti sono i lotti. Nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG del solo lotto per cui si sta procedendo; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG;
b) nel caso di un unico aggiudicatario per diversi lotti (es. global service) il CIG sarà richiesto a cura del responsabile del
c) deve essere indicato e inserito nei mandati di pagamento di tutti i centri di responsabilità che operano con riferimento al contratto principale;

d) Nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro (es. global service per la parte extracontrattuale, convenzioni per l'affidamenti dei servizi di trasporto e alberghieri, convenzione per l'erogazione di buoni pasto, convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) è necessario richiedere l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo.

Tutti i contratti attuativi posti in essere in adesione all'accordo quadro necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà riportato nei rispettivi pagamenti ai fini dalla normativa sulla tracciabilità. Si sottolinea che il codice CIG derivato deve essere richiesto solo nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se invece i due soggetti, ossia quello che stipula l'accordo quadro e quello che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle, coincidono, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna (vedi determinazione n. 10/2010).

Il Capo dell'Ufficio
(Ferruccio Sepe)